



14/12

ww1
--

IN NOME DI DIO

**La Costituzione
della Repubblica Islamica
dell'Iran**

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran

Traduzione e Note a cura del mensile *Lettera Persiana*

**Pubblicata dall'Istituto Culturale
della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia**

via Pezzè Pascolato, 9
00135 ROMA

Tel. 06.30.52.207 - 06.30.52.208 - Fax 06.30.17.341

Roma, gennaio 2000

PRESENTAZIONE

La Carta Costituzionale ratificata dal voto dei cittadini costituisce, prima ancora che il riferimento imprescindibile di tutte le leggi di un Paese, il fondamento di qualsiasi sistema democratico, il testo del “patto” tramite il quale il sistema di Stato e di governo, come ha scritto il Presidente Khatami, si genera dal popolo, è al servizio del popolo ed è responsabile di fronte al popolo.

Probabilmente, dunque, non si può conoscere davvero a fondo un popolo se non si conosce, e non si comprende, il testo del “patto” firmato dalla sua società civile con le proprie Istituzioni. Per questa ragione, l'Istituto Culturale della Repubblica Islamica dell'Iran in Roma ha deciso di pubblicare il testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran nella sua traduzione italiana, allo scopo di offrire agli amici Italiani un'opportunità in più per approfondire la conoscenza di una popolazione che nel 1979, dopo venticinque secoli di tirannie e dispotismi, si è conquistata finalmente il diritto di decidere da sé del proprio destino.

L'importanza di una Costituzione risiede anche nel suo costituire, in quanto cardine del diritto, una garanzia di base per la certezza della legalità, un punto fermo di riferimento nell'applicazione delle regole, quindi uno strumento fondamentale per assicurare quel "governo della legge" che è condizione primaria della vita democratica di uno Stato.

Anche per questa ragione, nel novembre 1997 il Presidente della R. I. dell'Iran, Mohammad Khatami, ha istituito una Commissione incaricata di "rafforzare la Carta Costituzionale". In particolare, il Presidente Khatami ha esortato la Commissione a occuparsi con il massimo impegno del Terzo Capitolo della Carta, che riguarda direttamente i diritti della nazione e sottolinea, fra l'altro, la parità dei diritti per tutta la popolazione, la salvaguardia della dignità, della vita e della proprietà di ogni individuo, garantisce la libertà di stampa e di associazione (anche politica), l'impossibilità di procedere ad arresti se non nel rispetto di precise norme di legge, la presunzione di innocenza.

Nel realizzare la presente iniziativa editoriale, che ci auguriamo possa contribuire ad intensificare i rapporti già eccellenti fra l'Italia e l'Iran, ringraziamo il mensile *Lettera Persiana*, edito a Roma, dal quale abbiamo tratto la traduzione in lingua italiana del testo della Costituzione della R. I. dell'Iran e l'apparato di Note esplicative e informative qui pubblicate in calce al testo stesso.

Majid Karshenas

Addetto Culturale
e Direttore dell'Istituto Culturale
dell'Ambasciata della R. I. dell'Iran
in Italia

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran

NEL NOME DI DIO
IL CLEMENTE, IL MISERICORDIOSO

*“Gli inviammo i Nostri Messaggeri con prove chiare
e rivelammo il Libro e la Bilancia,
affinché gli uomini osservassero l'Equità”
(Corano, 57: 25)*

PREAMBOLO

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, che è espressione dei fondamenti culturali, sociali, politici ed economici della società iraniana, è basata sui principi e sulle norme dell'Islam, in conformità alle autentiche aspirazioni della comunità islamica. Tale aspirazione fondamentale si è manifestata nella natura della grande Rivoluzione islamica dell'Iran e nel corso delle lotte del popolo musulmano che, dall'inizio sino alla vittoria, l'ha espressa nelle esplicite e ferme parole d'ordine di tutti i gruppi sociali. Ora, all'alba di questa grande vittoria, il nostro popolo ne cerca con tutta la propria forza la realizzazione completa.

La caratteristica fondamentale di questa Rivoluzione, rispetto ad altri movimenti sorti in Iran nell'ultimo secolo, risiede nel suo essere islamica e nel suo riferirsi ad un orientamento di pensiero. Il popolo musulmano dell'Iran, che si era già mobilitato nel movimento per la monarchia costituzionale contro il dispotismo, e nel movimento anticolonialista per la nazionalizzazione del petrolio, grazie a queste dure esperienze aveva compreso che la ragione principale dell'insuccesso di tali movimenti era costituito dalla mancanza di un'ispirazione dottrinale per le loro lotte. Sebbene nelle recenti mobilitazioni l'ideologia islamica e la guida del clero che combatteva per il progresso avessero svolto un ruolo rilevante e basilare, tuttavia quei movimenti non ottennero la vittoria, e rapidamente declinarono, perché le lotte si

erano allontanate dalle originali posizioni islamiche.

Di conseguenza la vigile consapevolezza del popolo, guidato da Sua Eminenza Ayatollah Imam Khomeini, il grande Giureconsulto fonte suprema di Autorità, si rese conto che il movimento avrebbe dovuto seguire la genuina dottrina e ideologia islamica. Questa volta il clero attivo, che era sempre stato in prima fila nei movimenti popolari, e sotto la sua guida gli scrittori e gli intellettuali socialmente impegnati, diedero vita ad un nuovo movimento. L'inizio di quest'ultima mobilitazione del popolo iraniano si colloca nell'anno 1382 del calendario lunare dell'Egira, corrispondente all'anno 1341 del calendario solare dell'Egira ed al 1962 del calendario cristiano.

Le prime fasi del movimento

La drammatica protesta dell'Imam Khomeini contro la "Rivoluzione Bianca", generata dalla cospirazione americana e che costituiva un passo avanti verso il rafforzamento del dispotismo ed il consolidamento della dipendenza politica, culturale ed economica dell'Iran dall'imperialismo mondiale, fu il fattore che suscitò la mobilitazione unitaria del popolo. Essa diede vita alla grande e tragica insurrezione della comunità islamica del mese di *khordad* dell'anno 1342 (Giugno 1963), la quale segnò l'inizio reale di una sollevazione grande ed estesa e manifestò, consolidandolo, il ruolo centrale dell'Imam Khomeini nella Rivoluzione. Nonostante l'Imam venisse esiliato dall'Iran a causa della sua opposizione alla vergognosa legge delle Capitolazioni (che garantiva totale immunità legale per i consiglieri americani), il suo legame con il corpo sociale si rafforzò. Il popolo musulmano dell'Iran, e in particolare gli intellettuali impegnati e il clero combattente, portarono avanti la lotta malgrado l'esilio, il carcere, le torture e le esecuzioni capitali.

I gruppi consapevoli e responsabili della società continuarono l'opera di illuminazione dell'opinione pubblica dalle roccaforti delle moschee, dei centri teologici e delle università. Ispirandosi alla fertile dottrina rivoluzionaria dell'Islam, essi intrapresero sforzi incessanti e fruttuosi per l'innalzamento del grado di consapevolezza e vigilanza del popolo musulmano capace di lotta e di preghiera.

Il regime dispotico, che cominciava a tentare di distruggere il movimento islamico aggredendo brutalmente il Centro Teologico Faiziyyeh di Qom, l'Università ed altri centri rivoluzionari, fece ricorso ai metodi più selvaggi e spietati per soffocare il furore rivoluzionario del popolo. La popolazione musulmana dell'Iran pagò ancora la propria ferma determinazione e volontà di continuare la lotta al prezzo dei plotoni d'esecuzione, delle torture barbare, delle lunghissime incarcerazioni.

Il sangue di centinaia di uomini, donne, giovani ricchi di fede, che all'alba cadevano sotto i colpi dei carnefici al grido "Allah è grande" o nelle strade e nei vicoli venivano colpiti dalle pallottole del nemico, assicurò il proseguimento della Rivoluzione. I frequenti messaggi e appelli dell'Imam Khomeini, rivolti nelle occasioni più diverse, resero sempre più profonde la consapevolezza e la determinazione della comunità musulmana.

Il governo islamico

Il progetto del governo islamico, fondato sul principio della "tutela del giurisperito islamico", quale fu presentato dall'Imam Khomeini nel periodo culminante della repressione politica operata dal regime dispotico, creò nel popolo musulmano un nuovo e consistente incentivo: esso preparò la strada per la lotta ispirata all'ideologia islamica e rafforzò gli sforzi dei Musulmani impegnati e combattenti sia all'interno sia all'esterno del Paese.

Il movimento proseguì in questo percorso fino a quando le insoddisfazioni e la fermezza del furore crescente della popolazione, causate dalle pressioni e repressioni crescenti nel Paese, e in tutto il mondo l'eco e i riflessi della lotta delle guide religiose e degli studenti impegnati, scossero violentemente le basi del potere del regime: quest'ultimo, e i suoi padroni, furono così costretti ad allentare la pressione e la repressione e a cercare una sorta di distensione nell'ambiente politico, illudendosi di poter impedire la propria disfatta ormai certa. Ma il popolo insorto, consapevole e risoluto, sotto la guida ferma dell'Imam sempre indomito, avviò ed estese a tutto il Paese la propria vittoriosa e unitaria insurrezione.

L'ira della Nazione

Il giorno 17 *dey* dell'anno 1356 (7 Gennaio 1978), la pubblicazione da parte del regime al potere di uno scritto ingiurioso contro la sacra autorità del clero e in particolare dell'Imam Khomeini accelerò lo slancio del movimento facendo esplodere l'ira della popolazione in tutto il Paese. Il regime tentò di controllare il furore del popolo e di soffocare definitivamente l'insurrezione di protesta mettendo a ferro e fuoco il Paese, ma ottenne soltanto di far affluire sangue ancora più copioso nelle vene della Rivoluzione.

Le celebrazioni commemorative dei martiri nel settimo e nel quarantesimo giorno della loro uccisione facevano battere più forte il cuore della Rivoluzione, e il movimento acquisiva sempre nuova vita in tutto il Paese.

L'impulso più forte giunse quando tutte le organizzazioni del Paese parteciparono attivamente agli scioperi unitari ed alle dimostrazioni di piazza, che causarono il crollo finale del regime dispotico. La solidarietà diffusa di uomini e donne di tutte le

tendenze religiose e politiche e la loro partecipazione unitaria alla lotta furono determinanti: in particolare, lo fu il ruolo attivo e onnipresente delle donne in ogni momento di questa grande guerra santa. Scene di madri che, con i loro bimbi fra le braccia, marciavano senza paura verso i luoghi degli scontri e sotto i tiri del nemico, testimoniarono il contributo rilevante e decisivo offerto alla lotta da questa grande parte della società.

Il prezzo pagato dal popolo

Il giovane albero della Rivoluzione, irrorato dal sangue di più di sessantamila martiri e di centomila feriti, al prezzo di miliardi di tuman in perdite materiali, diede i suoi frutti dopo poco più di un anno di lotte ininterrotte e incessanti, al grido di “Indipendenza, libertà, governo islamico”. Questo grande movimento, sostenuto dalla fede, dall’unione e da una guida risoluta nelle fasi drammatiche e cruciali, oltre che dal sacrificio del popolo, giunse alla vittoria, riuscì a distruggere tutti i calcoli dell’imperialismo e le istituzioni ad esso legate, e diede vita ad un capitolo nuovo della storia delle rivoluzioni popolari di tutto il mondo.

Il 21 e il 22 *bahman* dell’anno 1357 (10 e 11 Febbraio 1978) furono i giorni in cui la monarchia, il dispotismo interno e l’egemonia straniera che lo dominava, crollarono dalle fondamenta. Con questo grande trionfo, la prima fase del governo islamico tanto a lungo desiderato dal popolo musulmano annunciò la vittoria finale.

Il popolo iraniano unito, insieme ai giureconsulti religiosi e alle autorità musulmane e alla Suprema Guida, manifestò in un referendum la propria ferma e decisiva determinazione di fondare la Repubblica Islamica. Il 98,2 per cento dei votanti espresse voto favorevole alla Repubblica Islamica.

Ora, la Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, in

quanto esprime le aspirazioni delle istanze politiche, sociali, culturali ed economiche della società, deve preparare il terreno per il consolidamento delle basi del governo islamico e presentare il nuovo programma per l'edificazione del governo del Paese sulle rovine del precedente regime corrotto.

La forma dello Stato nell'Islam

Nella concezione islamica la forma dello Stato non scaturisce da particolari situazioni sociali o dalla supremazia di un individuo o di un gruppo: è invece l'espressione degli ideali politici di un popolo, unificato dalla stessa religione e dallo stesso modo di pensare, che dà a se stesso un'organizzazione, grazie alla quale nel corso della propria evoluzione spirituale possa aprirsi la via verso la meta finale, movendo cioè verso Dio.

Nel suo processo di evoluzione rivoluzionaria il nostro popolo si è liberato dalla polvere e dal sudiciume della tirannia e delle influenze culturali straniere, per tornare all'ideologia e alla visione del mondo islamica. Ora esso sta per edificare una società esemplare sulla base delle norme islamiche.

Compito di questa Costituzione è creare le condizioni per il radicamento delle convinzioni del movimento e il terreno favorevole affinché l'essere umano possa nutrirsi dei supremi valori della dottrina universale dell'Islam.

In considerazione dell'ispirazione islamica della Rivoluzione dell'Iran, che ha rappresentato un movimento verso la vittoria di tutti gli oppressi sugli oppressori, la Costituzione prepara il terreno affinché tale rivoluzione prosegua sia all'interno che all'esterno del Paese. In particolare si impegna nell'allargamento dei rapporti internazionali con altri movimenti islamici e popolari affinché si renda possibile la creazione di un'unica comunità mondiale (*"In verità, l'Islam è la vostra comunità, una comuni-*

tà per tutti, ed Io sono il vostro Creatore. Adorate dunque [l'unico Dio].” Corano, 21: 92).

In forza della natura propria di questo grande movimento, la Costituzione garantisce contro ogni forma di tirannide sociale o ideologica e contro la monopolizzazione dell'economia, liberandosi dal dispotismo, e si impegna a rendere il popolo padrone del proprio destino (*“Egli li allevia dei fardelli e delle catene che pesano su di loro.” Corano, 7: 157).*

Nella creazione delle basi e delle istituzioni politiche, che costituiscono il fondamento della società, secondo l'impostazione ideologica la responsabilità di governare e amministrare il Paese sarà affidata a persone rette e fidate (*“I miei servi giusti erediteranno la terra.” Corano, 21: 105).*

L'attività legislativa, che è espressione dei principi che governano la società, sarà attuata in conformità al Corano e alla Tradizione. Di conseguenza si rende necessario e importante un suo controllo attento e preciso da parte di individui giusti, virtuosi, impegnati e buoni conoscitori della teologia e del diritto dell'Islam.

Il governo, poiché suo scopo è favorire l'evoluzione degli individui nella direzione del piano divino, deve preparare il terreno favorevole al manifestarsi e al fiorire delle capacità, così che si rivelino le caratteristiche divine degli uomini (*“Adottate un'indole divina.” Tradizione).* Ciò potrà realizzarsi soltanto attraverso la partecipazione attiva e diffusa di tutti i membri della collettività al processo evolutivo della società.

In vista di questo scopo la Costituzione prepara il terreno favorevole per tale partecipazione a tutti i livelli politici e in tutte le sedi decisionali per tutti i gruppi della società, affinché nel processo dell'evoluzione umana ogni individuo diventi artefice e responsabile della crescita, dello sviluppo e dell'orientamento. Questa sarà l'autentica realizzazione del governo dei diseredati

sulla terra (*“Noi vogliamo beneficiare i diseredati e farne gli eredi e la guide della terra.” Corano, 28: 5).*

La Guida dei Giurisperiti islamici per l'orientamento di giustizia

Essendo fondata sul principio della continuità dell'Imamato, la Costituzione preparerà il terreno perché i giurisperiti islamici dotati di tutti i requisiti richiesti, e la cui funzione di riferimento venga riconosciuta dal popolo (*“Affidate l'amministrazione ai teologi spirituali, coloro che vigilano su quanto Dio consente e quanto Dio vieta.” Tradizione*) possano esercitare la funzione di guida come elemento del loro originario dovere islamico, e garantire il retto operare delle diverse istituzioni.

L'economia come un mezzo, non come un fine

Il consolidamento delle istituzioni economiche si fonda sulla risposta ai bisogni dell'individuo nel corso della sua crescita e del suo progresso e non, come in altri sistemi economici, sulla concentrazione e l'accumulazione delle ricchezze o sulla ricerca del profitto.

Nelle società di ideologia materialista l'economia diventa fattore di distruzione, corruzione e privazione. Nell'Islam invece l'economia è un mezzo che, in quanto tale, non può fornire altro che il sistema migliore per giungere al fine.

Secondo questa concezione il programma economico del governo islamico è finalizzato a creare il terreno favorevole alla manifestazione della creatività degli individui. Di conseguenza il governo islamico ha il compito di garantire possibilità eguali e adeguate e lavoro per tutti gli individui, e di soddisfare i bisogni più urgenti affinché il percorso evolutivo non si interrompa.

La donna nella Costituzione

Nella creazione delle istituzioni sociali islamiche le forze umane, che fino ad ora sono state tutte al servizio dello sfruttamento straniero, ritroveranno la propria vera identità e riacquisiranno i propri umani diritti. E' naturale che in tale processo le donne, che dalla passata tirannide hanno subito una maggiore oppressione, debbano essere in maggior misura reintegrate nei loro diritti.

La famiglia è la cellula fondamentale della società ed il centro principale della crescita e dell'evoluzione spirituale degli individui. Principio fondamentale nella formazione della famiglia, che rappresenta il terreno e la fonte principale della crescita e del perfezionamento dell'essere umano, è la concordia dei pensieri e degli ideali, ed è dovere del governo islamico creare le possibilità che consentano di giungere a questo fine.

In questa concezione dell'unità familiare, la donna, in quanto elemento sociale, viene riscattata dalla condizione di "oggetto" o di "strumento di lavoro" a servizio del consumismo e dello sfruttamento. Mentre riacquista l'importante dovere e il rispettabilissimo ruolo di madre nel crescere esseri umani devoti ai propri ideali, la donna è presente in prima linea accanto agli uomini, combatte nelle diverse attività dell'esistenza, e quindi nella concezione islamica le è affidata una responsabilità maggiore e le sono riconosciuti un valore ed una dignità superiori.

L'esercito islamico

La fede e la dottrina sono il principio ed il criterio fondamentale a cui ci si richiama nella formazione e nell'equipaggiamento delle forze di difesa del paese. Di conseguenza l'esercito della Repubblica Islamica ed i Guardiani della Rivoluzione vengono

costituiti conformemente a tale proposito. Ad essi non è affidata soltanto la responsabilità di difendere le frontiere, ma anche un compito di fede, la santa battaglia per tutelare il bene e proibire il male secondo la volontà di Dio per la diffusione del governo divino nel mondo (*“Allestite contro di loro forze e cavalli quanto potete per terrorizzare il nemico di Dio e vostro.” Corano, 8: 60*).

Il potere giudiziario nella Costituzione

Il problema del potere giudiziario, che tutela i diritti del popolo in linea con il movimento islamico mirando a prevenire deviazioni all'interno della comunità islamica, riveste importanza vitale. Per questa ragione è stata prevista la creazione di un sistema giudiziario fondato sulla giustizia islamica e composto di magistrati giusti e profondi conoscitori delle norme religiose. Tale sistema, considerata la sua importanza fondamentale e il suo impegno nell'operare come scuola di pensiero e di azione, deve tenersi lontano da relazioni malsane (*“E quando giudicate fra gli uomini, giudicate secondo giustizia.” Corano, 4: 58*).

Il potere esecutivo

Dal momento che riveste un'importanza particolare nell'esecuzione delle leggi e delle prescrizioni islamiche, con lo scopo di giungere all'instaurazione nella società di un sistema di rapporti improntati a giustizia, e poiché ciò è indispensabile alla preparazione di un terreno favorevole al raggiungimento degli obiettivi ultimi, il potere esecutivo deve aprire la via alla creazione di una società islamica. Di conseguenza ogni sistema che precluda o intralci l'ottenimento di questa meta è ritenuto condannabile dal punto di vista islamico, quindi alla burocrazia edi-

ficata dai provvedimenti del regime tirannico subentrerà un ordinamento esecutivo tale da svolgere con maggiore efficienza e celerità le funzioni amministrative.

I mezzi di comunicazione di massa

I mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione) devono porsi al servizio del processo di perfezionamento della Rivoluzione islamica e della diffusione della cultura islamica: in quest'ambito, devono trarre profitto dal sano apporto di concezioni diverse, e prevenire con impegno la diffusione di quanto sia deleterio e contrario all'Islam.

E' compito di ognuno l'applicazione dei principi di tale legge, che considera quale scopo principale la libertà e la dignità dell'essere umano ed apre la via alla crescita e al perfezionamento degli individui.

E' necessario che la comunità musulmana, attraverso l'elezione di responsabili esperti e fedeli ed esercitando una sorveglianza continua sul loro operato, partecipi attivamente all'edificazione della società islamica, con la speranza che la creazione di una società islamica esemplare possa diventare un modello e una testimonianza per tutti i popoli del mondo (*"Abbiamo fatto di voi una nazione che segue il medio cammino affinché siate testimoni di fronte a tutti gli uomini."* Corano, 2: 143).

I Rappresentanti

L'Assemblea degli Esperti, composta dai rappresentanti del popolo, dopo aver esaminato le proposte del governo e quelle provenienti dai vari gruppi della popolazione, ha presentato questo Testo Costituzionale che consta di dodici capitoli e centosettantadue articoli.

L'opera dell'Assemblea degli Esperti è giunta al termine all'alba del XV secolo dell'Egira del grande Profeta dell'Islam (la pace sia con lui), fondatore della dottrina islamica liberatrice, per le ragioni ed i propositi sopra esposti, e con la speranza che questo secolo sia il secolo della sovranità dei diseredati e della sconfitta dei potenti.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran

PARTE PRIMA Principi generali

Articolo 1

Lo Stato dell'Iran è una Repubblica Islamica che la nazione dell'Iran, sulla base della fede tradizionale nel governo della verità e della giustizia [rivelato] nel Corano, in seguito alla vittoria della Rivoluzione Islamica guidata dall'Ayatollah Al-Ozma Imam Khomeini, ha approvato con il Referendum Nazionale svoltosi il 10 e l'11 *Farvardin* 1358¹ (corrispondenti al 30 e 31 Marzo 1979), data coincidente con il 10 e il 2 giorno di *Jomad al-oula* 1399, esprimendo voto positivo di ratifica con una maggioranza del 98,2% dei votanti.

Articolo 2

La Repubblica Islamica è un sistema basato sulla fede nei seguenti principi:

1. Il Monoteismo (espresso nell'affermazione "non vi è

altro dio che Dio”), la sovranità e la legge come appartenenti esclusivamente a Dio, e la necessità di osservare i Suoi comandamenti.

2. La Rivelazione Divina² e il suo ruolo fondamentale nel determinare le leggi.

3. La Resurrezione³ e il suo ruolo costruttivo nel corso dell’evoluzione che guida l’umanità verso Dio.

4. La Giustizia divina nella Creazione e nella legge.

5. L’Imamato⁴ come funzione di guida ininterrotta, e il suo ruolo fondamentale nella continuità della Rivoluzione islamica.

6. La dignità dell’uomo e i nobili valori umani, e il libero arbitrio dell’individuo con la responsabilità che ad esso si accompagna davanti a Dio.

La Repubblica Islamica provvede ad instaurare la giustizia, l’indipendenza politica, economica, sociale e culturale e l’integrità nazionale tramite:

a. La continua pratica ed iniziativa di qualificati teologi esperti di giurisprudenza islamica, esercitate sulla base del Corano, della Tradizione dell’infallibile Profeta e dei Santi Imam.

b. L’utilizzo della scienza e della tecnologia e dei risultati delle esperienze umane più avanzate e degli sforzi compiuti verso lo sviluppo degli uomini nel consentire il loro ulteriore progresso.

c. Il rifiuto di tutte le forme di oppressione, della loro inflizione e della rassegnazione ad esse, e la negazione della tirannide, della sua imposizione come della sua accettazione.

Articolo 3

Lo Stato della Repubblica Islamica dell’Iran ha il dovere di conseguire gli obiettivi esposti nell’Articolo 2, e s’impegnerà con

tutte le proprie forze per realizzare i seguenti scopi:

1. La creazione di un ambiente favorevole per la crescita delle virtù etiche fondate sulla fede e la devozione e la lotta contro ogni aspetto del vizio e della corruzione.

2. L'innalzamento del livello generale di consapevolezza della popolazione in tutti i campi tramite l'uso corretto della stampa, dei mass-media e di altri mezzi.

3. L'educazione scolastica e fisica gratuita per tutti a tutti i livelli; la promozione e la più ampia diffusione dell'educazione superiore.

4. La valorizzazione dello spirito di ricerca, di impresa e di iniziativa in tutti gli ambiti scientifici, tecnici, culturali, come pure negli studi islamici, tramite la creazione di centri di ricerca e l'incentivazione degli studiosi.

5. Il completo rigetto del colonialismo e la prevenzione dell'ingerenza straniera.

6. La cancellazione di ogni tipo di dispotismo ed autocrazia, e di qualsiasi tentativo di monopolizzare il potere.

7. La garanzia delle libertà politiche e sociali nella cornice della legge.

8. La partecipazione di tutta la popolazione nella determinazione del proprio destino politico, economico, sociale e culturale.

9. L'eliminazione di qualsiasi discriminazione inammissibile e la creazione di pari opportunità per tutti, in tutti gli ambiti materiali e spirituali.

10. L'instaurazione di un corretto sistema amministrativo e l'abolizione degli enti governativi superflui.

11. Il rafforzamento a tutto campo delle basi della difesa nazionale tramite la leva militare pubblica ai fini della salvaguardia dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e del sistema islamico del Paese.

12. La programmazione di un sistema economico saldo ed equilibrato, conforme alle norme islamiche⁵, finalizzato alla costruzione del benessere, all'eliminazione della povertà, all'abolizione di ogni tipo di privazione riguardante il cibo, l'alloggio, il lavoro e la salute, come pure all'estensione generale delle assicurazioni sociali.

13. La garanzia dell'autosufficienza negli ambiti della scienza, della tecnologia, dell'industria, dell'agricoltura, degli affari militari e simili.

14. La garanzia di tutti i molteplici diritti dei cittadini, sia uomini sia donne, di un'equa protezione legale per tutti e dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

15. L'espansione e il rafforzamento della fratellanza tra i Musulmani e la cooperazione di tutte le componenti della popolazione.

16. L'adozione di una politica estera basata sui criteri islamici, l'impegno fraterno nei confronti di tutti i Musulmani e la protezione senza risparmio dei popoli poveri e oppressi del mondo.

Articolo 4

Tutte le leggi civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, militari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti islamici. Il presente articolo si applica in modo assoluto e universale a tutti gli altri articoli della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola, e i teologi esperti di giurisprudenza islamica che compongono il Consiglio di Vigilanza⁶ sono giudici in questa materia.

Articolo 5

Durante il tempo in cui il Dodicesimo Imam (possa Dio accele-

rare la sua ricomparsa) rimane in occultazione⁷, nella Repubblica Islamica dell'Iran la tutela degli affari e l'orientamento del popolo sono affidati alla responsabilità di un giurista giusto e pio, conoscitore della propria epoca, coraggioso, dotato di energia, di iniziativa e di abilità amministrativa, che la maggioranza della popolazione riconosca ed accetti come propria Guida. Nel caso in cui nessun giurista esperto di Diritto islamico ottenga tale riconoscimento maggioritario, le responsabilità sopra esportate saranno affidate ad un Consiglio Direttivo composto di giuristi dotati dei requisiti già elencati, in conformità all'Articolo 107.

Articolo 6

Nella Repubblica Islamica dell'Iran gli affari del Paese saranno gestiti in conformità ai voti espressi dalla popolazione sia tramite l'elezione del Presidente della Repubblica, dei Rappresentanti nell'Assemblea Islamica⁸, dei membri dei Consigli, sia tramite i referendum come previsto in altri articoli della Costituzione.

Articolo 7

In osservanza delle prescrizioni del Corano, "*Per i loro affari si consiglino tra di loro*" (42: 38), e "*Consigliatevi con loro*" (3: 152). i principali organismi decisionali e amministrativi del Paese sono i Consigli: l'Assemblea Nazionale, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, i Consigli Comunali, di Quartiere, di Distretto, di Villaggio ecc. Le competenze, le modalità di costituzione, gli ambiti giurisdizionali e le responsabilità di tali Consigli sono stabiliti dalla presente Carta Costituzionale e dalle leggi da essa derivanti.

Articolo 8

Nella Repubblica Islamica dell'Iran l'esortazione a compiere il

bene e la dissuasione dal compiere il male è un dovere che spetta agli individui nei loro rapporti reciproci e nei rapporti reciproci tra essi e coloro che li governano. Le condizioni, i limiti e la natura di questo dovere sono stabiliti dalla legge, secondo quanto prescritto dal Santo Corano: *“E i credenti, uomini e donne, sono amici tra loro, si uniscono nel bene e impediscono il male”* (9: 71).

Articolo 9

Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’indipendenza, la libertà, l’unità e l’integrità territoriale del Paese sono inscindibili, e la loro tutela è responsabilità del governo e di ciascun individuo membro della nazione iraniana. Nessun individuo, gruppo o autorità ha il diritto di ledere neppure in minima misura l’indipendenza politica, culturale, economica o militare e l’integrità territoriale del Paese con il pretesto della libertà, e nessuna autorità ha il diritto di abolire le libertà legittime usando il pretesto di voler salvaguardare l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese, neppure ricorrendo alla promulgazione di leggi e norme.

Articolo 10

Poiché la famiglia è l’unità fondamentale della società Islamica, tutte le leggi, i regolamenti e le programmazioni devono essere volti a facilitare la formazione delle famiglie, a salvaguardare la sacralità dell’istituzione familiare e a rafforzare i legami familiari, secondo il diritto e la morale islamica.

Articolo 11

Secondo il versetto coranico *“Certamente la vostra comunità è una sola, e io sono il vostro Dio, dovete perciò compiere gli atti di culto”* (21: 92), tutti i Musulmani costituiscono una sola

comunità e il governo della Repubblica Islamica ha il dovere di creare una linea politica generale fondata sull'accordo e la solidarietà dei popoli Musulmani, e di impegnarsi senza interruzione a favorire la realizzazione dell'unità politica, economica e culturale del mondo dell'Islam.

Articolo 12

La religione ufficiale dell'Iran è l'Islam di scuola Sciita Giafari-Imamita⁹, e questo articolo non è suscettibile di alcun mutamento nel tempo. Le altre scuole¹⁰ islamiche, quali la Hanafita, la Shafi'ita, la Malekita, la Hanbalita e la Zaidita sono considerate con assoluto rispetto, e i loro seguaci sono totalmente liberi di professare, insegnare e compiere gli atti di culto previsti dai rispettivi Canoni, e nel rispetto della loro giurisprudenza religiosa i loro contratti giuridici privati (compresi il matrimonio, il divorzio, l'eredità, il testamento) e le controversie relative hanno riconoscimento di legge nei tribunali. In ogni regione in cui i seguaci delle citate scuole costituiscano la maggioranza, i regolamenti locali, nei limiti di potere dei Consigli, saranno conformi alle rispettive prescrizioni, nella salvaguardia dei diritti dei seguaci di altre scuole.

Articolo 13

Gli Zoroastriani, gli Ebrei e i Cristiani sono le sole minoranze religiose riconosciute, ed entro i limiti della legge sono liberi di compiere i propri riti e cerimonie religiose, e nei contratti giuridici privati e nell'insegnamento religioso sono liberi di operare secondo le proprie norme.

Articolo 14

In conformità al versetto coranico *“Dio non vi proibisce di trat-*

tare con gentilezza e giustizia coloro che non hanno combattuto contro la vostra religione e non vi hanno cacciato dalle vostre case: certamente Dio ama i giusti” (60: 8), il governo della Repubblica Islamica dell’Iran e tutti i Musulmani devono agire nei confronti dei non Musulmani con bontà, giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani. Questo principio ha validità soltanto nei confronti di coloro che non cospirino e non agiscano contro l’Islam e contro la Repubblica Islamica dell’Iran.

PARTE SECONDA

Lingua, scrittura, calendario, bandiera

Articolo 15

La lingua e la scrittura ufficiale del popolo dell'Iran è il Farsi¹¹. La corrispondenza di Stato, i documenti e i testi ufficiali e i libri scolastici devono essere redatti in tale lingua: tuttavia l'uso di idiomi locali o tribali è consentito, accanto al Farsi, nella stampa e negli altri mezzi di comunicazione di massa, ed è consentito l'insegnamento delle rispettive letterature nelle scuole.

Articolo 16

Poiché l'Arabo è la lingua del Corano, della scienza e dell'insegnamento islamico, e poichè la letteratura persiana è profondamente permeata da tale lingua, il suo insegnamento deve essere impartito in tutte le classi e in tutti gli indirizzi di studio dal termine della scuola elementare sino al termine della scuola media.

Articolo 17

Gli anni del calendario ufficiale del Paese vengono calcolati a partire dall'emigrazione del Profeta dell'Islam dalla Mecca¹². Sia il calendario solare sia il calendario lunare sono ammessi¹³,

tuttavia gli uffici statali si serviranno del calendario solare. Il giorno festivo ufficiale della settimana è il venerdì.

Articolo 18

La bandiera ufficiale dell'Iran è verde, bianca e rossa con impresso lo stemma della Repubblica Islamica e la scritta "*Allah-o Akbar*"¹⁴.

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 19

La popolazione dell'Iran, qualunque sia la sua origine etnica o tribale, gode di uguali diritti: il colore della pelle, la razza, la lingua o altri caratteri non costituiscono motivi di privilegio nè di discriminazione.

Articolo 20

Nel rispetto delle norme islamiche tutti gli individui cittadini della nazione, sia uomini sia donne, sono uguali di fronte alla protezione della legge e godono di tutti i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali.

Articolo 21

Nel rispetto delle norme islamiche il governo ha il dovere di garantire in tutti i campi i diritti della donna, e di mettere in atto quanto segue:

1. La creazione di condizioni che favoriscano lo sviluppo della personalità della donna e la reinstaurazione dei suoi diritti nella sfera materiale e spirituale.

2. L'assistenza e il sostegno alle madri, in particolare nel periodo della gestazione e della crescita dei figli, e la protezione dei bambini privi di tutela familiare.

3. L'istituzione di tribunali competenti per la protezione dell'esistenza e della stabilità della famiglia.

4. La creazione di un'assicurazione specifica a favore delle vedove, delle donne anziane e delle donne prive di sostegno familiare.

5. L'assegnazione della tutela dei figli alle madri che non ne siano indegne, per proteggere gli interessi dei bambini nel caso non esista un tutore legale.

Articolo 22

L'onore, la vita, la proprietà, l'abitazione e il lavoro sono diritti inviolabili, eccettuati i casi previsti dalle leggi.

Articolo 23

Non sono ammesse indagini sulle convinzioni personali e nessuno può essere perseguito o inquisito a causa delle proprie opinioni.

Articolo 24

E' garantita la libertà di stampa e la libertà d'espressione delle idee a mezzo stampa purché non vengano offesi i principi fondamentali dell'Islam o i diritti della collettività. I dettagli saranno precisati da una successiva legge.

Articolo 25

L'intercettazione e il controllo della corrispondenza, la registrazione di conversazioni telefoniche anche al fine di renderne pubblico il contenuto, l'intercettazione dei messaggi telegrafici o telex e la rivelazione del loro contenuto, la censura, il mancato recapito o la mancata trasmissione delle comunicazioni, l'ascolto indebito, lo spionaggio e ogni tipo di sorveglianza sono proi-

biti, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 26

La creazione di partiti e associazioni politiche, associazioni professionali, associazioni religiose islamiche o di altre minoranze religiose riconosciute è libera, a condizione che tali partiti e associazioni non violino od offendano l'indipendenza, la libertà, la sovranità e l'unità nazionale del Paese, nè le norme islamiche né i fondamenti della Repubblica Islamica. Nessuno può essere impedito o costretto a fare parte di tali associazioni.

Articolo 27

Le riunioni e i cortei, da chiunque organizzati, sono liberi, purché pacifici e disarmati, e purché non ledano i principi islamici.

Articolo 28

Ognuno, uomo o donna, ha il diritto di scegliere la professione che desidera, purché la scelta non sia in contrasto con l'Islam e con l'interesse pubblico, e non violi i diritti altrui. Il governo ha l'obbligo di assecondare i bisogni della società per le diverse occupazioni assicurando a tutti gli individui uguali opportunità e uguali possibilità di lavoro nei diversi rami di attività.

Articolo 29

E' diritto di tutti poter fruire dell'assistenza sociale in forma di assicurazione o in altre forme nei casi di cessazione dell'attività lavorativa, perdita del lavoro, disoccupazione, vecchiaia e disabilità, mancanza di sostegno familiare, infortunio, incidente, necessità di cure e di assistenza medica. Il governo, applicando le norme di legge ed utilizzando i fondi provenienti dalle entrate generali e dai versamenti dei cittadini, ha il dovere di provve-

dere all'allestimento dei servizi assistenziali e al sostegno finanziario di cui sopra, a favore di ciascun cittadino del Paese.

Articolo 30

Il governo ha il dovere di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione a tutta la popolazione sino al completamento della scuola media, e di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione superiore nei limiti delle possibilità del Paese.

Articolo 31

Fruire di un'abitazione adeguata ai propri bisogni è diritto di ogni individuo e di ogni famiglia iraniana. Il governo ha il dovere di provvedere all'applicazione concreta di questo principio, dando la priorità ai più bisognosi, in particolare ai contadini e agli operai.

Articolo 32

Nessuno può essere arrestato se non per mandato di legge e secondo le modalità prescritte. In caso di arresto, la natura e le motivazioni dell'accusa devono essere immediatamente comunicate per scritto all'accusato; entro il termine massimo di ventiquattro ore l'incartamento preliminare deve essere trasmesso alle autorità giudiziarie competenti, e il procedimento dibattimentale deve essere avviato il più presto possibile. Le trasgressioni a questo principio sono punibili a norma di legge.

Articolo 33

Nessuno può essere esiliato dal luogo in cui risiede, o impedito di vivere nel luogo di sua scelta, o costretto a risiedere in un luogo determinato, eccetto che nei casi contemplati dalla legge.

Articolo 34

Il diritto di chiedere giustizia è goduto da tutti e da ciascuno. Ogni individuo ha il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria appellandosi ai tribunali competenti: tutti i cittadini della nazione hanno il diritto di ricorrere a detti tribunali; non è possibile impedire ad alcuno di ricorrere a norma di legge ai tribunali competenti per ciascun singolo caso.

Articolo 35

In tutti i tribunali giudiziari, ciascuna delle controparti ha il diritto di scegliere il proprio rappresentante legale. Qualora le condizioni economiche della parte non le consentano la scelta di un avvocato di fiducia, la difesa legale deve esserle comunque garantita tramite un legale d'ufficio.

Articolo 36

L'emissione di una sentenza di condanna e la sua esecuzione possono avere luogo soltanto ad opera di tribunali competenti e a norma di legge.

Articolo 37

La legge presuppone l'innocenza. Nessuno può essere riconosciuto colpevole davanti alla legge, a meno che la sua colpevolezza non sia provata in un tribunale competente.

Articolo 38

E' vietato infliggere qualsiasi tipo di tortura fisica o psicologica allo scopo di estorcere confessioni o informazioni. E' assolutamente proibito costringere una persona a fornire prove a carico, a confessare o a prestare giuramento. Prove, confessioni e giuramenti ottenuti nel modo suddetto sono completamente desti-

tutti di validità. Ogni trasgressione a questo principio sarà perseguita a norma di legge.

Articolo 39

E' proibito violare, in qualsiasi forma, l'onore o la dignità di un individuo sottoposto ad arresto, ad incarcerazione o ad esilio. La mancata osservanza di questo principio è punibile per legge.

Articolo 40

A nessuno è lecito, nell'esercizio dei propri diritti, recare nocu-mento ad altri o ledere gli interessi della collettività.

Articolo 41

Il diritto alla cittadinanza iraniana è diritto assoluto di tutti gli Iraniani. Il governo non può privare di tale diritto alcun cittadino iraniano se non quando il cittadino stesso lo richieda, oppure quando il cittadino abbia assunto la cittadinanza di un altro Paese.

Articolo 42

I cittadini stranieri possono assumere la cittadinanza iraniana nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. Essi possono essere privati di tale cittadinanza qualora assumano la cittadinanza di un altro Stato o essi stessi ne facciano richiesta.

PARTE QUARTA

Affari economici e finanziari

Articolo 43

Al fine di garantire l'indipendenza economica della società iraniana, eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura sempre maggiore i bisogni dell'individuo, nella salvaguardia della sua dignità, l'economia della Repubblica Islamica dell'Iran è fondata sui seguenti principi:

1) Soddisfacimento dei bisogni primari di tutti e ciascuno: abitazione, nutrimento, vestiario, igiene pubblica, assistenza sanitaria, istruzione e condizioni indispensabili alla formazione di una famiglia.

2) Garanzia per tutti delle possibilità e opportunità di lavoro al fine di ottenere la piena occupazione; garanzia dei mezzi di lavoro per tutti coloro che, pur essendo abili al lavoro, non dispongono di detti strumenti, tramite forme di cooperazione, concessione di prestiti senza interesse o altre vie legali, in modo tale che sia impedita la concentrazione della ricchezza nelle mani di individui o gruppi particolari, e che lo Stato non divenga l'unico e assoluto datore di lavoro. Questo principio deve essere applicato in stretta correlazione con le priorità urgenti richieste dalla gestione e dalla pianificazione dell'economia generale in tutte le sue fasi di sviluppo.

3) Programmazione dell'economia del Paese allo scopo di regolamentare il sistema lavorativo e le ore di lavoro in tal modo, che a ciascun individuo, oltre che lo svolgimento dell'attività professionale, siano assicurate l'opportunità e l'energia sufficiente per dedicarsi alla formazione della propria personalità sul piano spirituale, sociale e politico, partecipare attivamente alla gestione del Paese e sviluppare le proprie capacità e il proprio spirito di iniziativa.

4) Rispetto del diritto dell'individuo di scegliere liberamente l'occupazione desiderata, divieto di coercizione dell'individuo a svolgere un determinato lavoro, rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui.

5) Proibizione di recare nocumento ad altri; proibizione del monopolio, della speculazione, dell'usura e di altre transazioni illecite.

6) Divieto della dissipazione di risorse in tutti i settori dell'economia, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione e i servizi.

7) Utilizzazione dei metodi, delle scoperte e delle invenzioni della scienza e della tecnica; istruzione e preparazione di individui capaci, in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del Paese.

8) Rifiuto e impedimento della dominazione sull'economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere.

9) Particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell'allevamento e industriale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il Paese all'autosufficienza e all'indipendenza economica.

Articolo 44

L'economia della Repubblica Islamica dell'Iran si fonda su tre settori: statale, cooperativo e privato.

Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l'estero, le grandi miniere, il sistema bancario, il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l'aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade, cioè quanto è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica.

Il settore cooperativo include le società e le imprese cooperative di produzione e distribuzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche.

Il settore privato comprende i settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'allevamento, del commercio e dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statale e cooperativo.

In ciascuno dei tre settori la proprietà, quando compatibile con gli altri Articoli di questo Titolo, conforme alle leggi islamiche, funzionale al progresso economico e allo sviluppo del Paese, senza nocimento per la società, è pienamente tutelata dalla legge nella Repubblica Islamica dell'Iran.

I dettagli riguardanti le norme, le condizioni e i limiti di funzionamento delle attività dei suddetti settori sono fissati a norma di legge.

Articolo 45

Le risorse naturali e la ricchezza nazionale, di cui fanno parte le terre incolte o desertiche, le miniere, i mari, i laghi, le paludi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua, i boschi, le foreste naturali, i pascoli liberi, le eredità in assenza di eredi, i beni di proprietario sconosciuto e le proprietà collettive confiscate agli usurpatori sono a disposizione dell'autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell'interesse della nazione. Modi e termini di utilizzo di ciascuna parte del suddetto patrimonio sono stabiliti a norma di legge.

Articolo 46

Ognuno è proprietario del frutto del proprio legittimo lavoro e impresa. Nessuno può accampare il diritto di essere proprietario dei frutti del proprio lavoro per privare altri della possibilità di lavorare e intraprendere.

Articolo 47

La proprietà privata, purché acquisita con mezzi legali, è rispettata. Le norme a tale proposito sono determinate dalla legge.

Articolo 48

Nello sfruttamento delle risorse naturali, nell'utilizzo delle entrate nazionali sul piano regionale, nella distribuzione delle attività economiche fra le regioni e le diverse zone del Paese è proibita qualsiasi discriminazione, così che ciascuna regione abbia accesso al capitale e alle agevolazioni necessarie a seconda dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo.

Articolo 49

Il governo ha il dovere di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d'azzardo, sfruttamento illecito di *mowqufe*¹⁵, di contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali, da centri di corruzione e da altre attività illecite, e di restituirla al legittimo proprietario; nel caso questi non sia noto, le ricchezze di cui sopra vengono assegnate all'erario. Questa disposizione deve essere applicata una volta espletata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove, nell'osservanza delle norme religiose.

Articolo 50

Nella Repubblica Islamica la protezione dell'ambiente naturale,

in cui le generazioni presenti e future devono condurre una vita sociale in costante sviluppo, è dovere di tutti. Pertanto sono proibite tutte le attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell'ambiente.

Articolo 51

Nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge. I casi di esonero, condono e riduzione delle imposte sono determinati per legge.

Articolo 52

Il Bilancio Nazionale annuale sarà redatto dal Governo e sottoposto all'Assemblea Islamica per l'approvazione nei modi prescritti dalla legge. Qualsiasi modifica al bilancio sarà inoltre assoggettata alle procedure determinate per legge.

Articolo 53

Tutte le entrate governative devono essere registrate nella contabilità della Tesoreria Generale. Tutte le spese devono essere effettuate entro i limiti degli stanziamenti approvati secondo la legge.

Articolo 54

La Corte dei Conti è sottoposta alla supervisione diretta dell'Assemblea Nazionale. Gli uffici, l'organizzazione e l'amministrazione degli affari competenti alla Corte dei Conti sono istituiti a norma di legge a Teheran e nei capoluoghi di regione.

Articolo 55

La Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge, revisiona e controlla la contabilità dei Ministeri, degli Enti pubblici, delle

Società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano fondi al bilancio statale. La Corte garantisce che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati, e che ogni somma sia spesa per gli scopi previsti. La Corte raccoglie la contabilità e la documentazione relativa, e sottopone ogni anno all'Assemblea Nazionale il rendiconto dettagliato del Bilancio, unitamente ad una propria valutazione. Tale rendiconto deve essere messo a disposizione del pubblico.

PARTE QUINTA

Sovranità Nazionale e Poteri derivanti

Articolo 56

L'assoluta sovranità sul mondo e sull'umanità appartiene a Dio, il quale ha voluto che l'umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale. Nessuno può privare alcun individuo di tale diritto, che è di derivazione divina, nè asservire tale diritto ad interessi personali o di gruppo. Il popolo eserciterà tale diritto secondo le norme seguenti.

Articolo 57

Nella Repubblica Islamica godono di sovranità i poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, esercitati sotto la supervisione della Guida religiosa (Imamato)¹⁶, conformemente alle disposizioni seguenti. I tre poteri elencati sono indipendenti l'uno dall'altro. Il Presidente della Repubblica ne coordina i rapporti reciproci.

Articolo 58

Il potere Legislativo è prerogativa dell'Assemblea Nazionale Islamica, che è composta di rappresentanti eletti dal popolo. Le leggi varate dall'Assemblea vengono trasmesse, in conformità

ad un iter specificato negli articoli seguenti, ai poteri Esecutivo e Giudiziario affinché venga loro data esecuzione.

Articolo 59

In questioni di particolare importanza, riguardanti il futuro del Paese, o per argomenti di speciale rilevanza economica, il potere legislativo può essere esercitato tramite l'istituto referendario, con l'appello diretto al voto del popolo. La richiesta di ricorso al referendum deve essere approvata dai due terzi della totalità dei membri dell'Assemblea.

Articolo 60

Il potere Esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro e dai Ministri¹⁷, salvo i casi in cui, in conformità a questa Carta Costituzionale, tale potere sia prerogativa diretta della Guida.

Articolo 61

Il potere Giudiziario¹⁸ è esercitato dai tribunali giudiziari, che devono essere istituiti in conformità alle norme islamiche. Ad essi compete la definizione e risoluzione delle contese, la tutela dei diritti, l'ampliamento e l'amministrazione della giustizia e l'esecuzione delle leggi di Dio.

PARTE SESTA

Potere Legislativo

Prima Sezione: l'Assemblea Nazionale

Articolo 62

L'Assemblea Islamica¹⁹ è costituita dai rappresentanti del popolo eletti direttamente dal popolo a scrutinio segreto. I requisiti di elettori e candidati e le modalità delle elezioni saranno determinati a norma di legge.

Articolo 63

I membri dell'Assemblea Islamica rimangono in carica per quattro anni²⁰. Le elezioni per ciascuna nuova legislatura devono svolgersi prima che la precedente legislatura sia giunta al termine del mandato, in modo che la Repubblica Islamica non sia mai priva di un'Assemblea Nazionale.

Articolo 64

L'Assemblea Islamica è composta di duecentosettanta membri. Al termine di ciascun periodo di dieci anni, nel caso la popolazione del Paese sia aumentata, in ciascuna circoscrizione elettorale verrà aggiunto un ulteriore Rappresentante ogni centocinquanta persone. Gli Zoroastriani e gli Ebrei eleggeranno rispettivamente un Rappresentante; i Cristiani Assiri e i Cristiani Caldei eleggeranno un solo Rappresentante comune; i Cristiani Armeni eleggeranno un Rappresentante per il Nord ed uno per il

Sud. Al termine di ciascun decennio anche le dette minoranze religiose, in caso di aumento delle rispettive popolazioni, eleggeranno un ulteriore Rappresentante ogni centocinquantamila persone aggiunte. Le norme relative alle elezioni sono stabilite dalla legge.

Articolo 65

Dopo le elezioni, le sessioni dell'Assemblea Islamica sono considerate valide quando si raggiunge il numero legale di presenze equivalente ai due terzi dei Rappresentanti. La ratifica dei progetti e dei disegni di legge ha luogo in conformità ai regolamenti interni approvati dall'Assemblea stessa, salvo nei casi in cui la Costituzione preveda un quorum speciale. Per l'approvazione dei regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi.

Articolo 66

Le modalità relative all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Presidium²¹, al numero delle Commissioni interne e alla durata del loro incarico, e alle questioni riguardanti i metodi di deliberazione e la disciplina dell'Assemblea sono stabilite dai regolamenti interni dell'Assemblea stessa²².

Articolo 67

I membri dell'Assemblea, in occasione della prima sessione, devono prestare giuramento e sottoscrivere il seguente testo:

“In nome di Dio Clemente e Misericordioso, io giuro davanti all'Onnipotente, sul sacro Corano e sul mio onore di impegnarmi a difendere la santità dell'Islam e i frutti della Rivoluzione Islamica del popolo Iraniano e i principi della Repubblica Islamica, di onorare con fedeltà e giustizia il mandato che il

popolo ci ha affidato, di adempiere con lealtà e devozione i doveri di Rappresentante del popolo, di difendere con fermezza l'indipendenza e l'onore del Paese, di salvaguardare con il massimo impegno i diritti di tutti i cittadini, di essere sempre al servizio del popolo, di tutelare l'integrità della Costituzione, e di mantenere come mio unico riferimento, sia nelle parole sia negli scritti, l'indipendenza del Paese, la libertà del popolo e la garanzia del suo benessere.”

I Rappresentanti delle minoranze religiose prestano giuramento sui loro rispettivi Libri sacri. I membri che non abbiano preenziato alla sessione inaugurale dell'Assemblea prestano giuramento durante la prima sessione cui prendono parte.

Articolo 68

In tempo di guerra e di occupazione militare del Paese, su iniziativa del Presidente della Repubblica e dopo l'approvazione dei tre quarti del totale dei membri dell'Assemblea e l'assenso del Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione, le elezioni vengono sospese nelle regioni occupate o in tutto il territorio, per un periodo limitato. Nel caso non venga formata una nuova Assemblea, l'Assemblea precedente rimane in carica e continua la propria attività.

Articolo 69

I dibattiti e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblici, e la stampa e i mezzi di comunicazione ufficiali ne devono dare un resoconto completo²³. In situazioni di emergenza, quando la situazione del Paese lo esiga, su richiesta del Primo Ministro, di uno dei Ministri o di dieci Membri dell'Assemblea, le sedute dell'Assemblea stessa si svolgeranno a porte chiuse. Gli atti legislativi dell'Assemblea varati durante sedute a porte

chiuse entrano in vigore ed assumono valore di legge soltanto se approvati dai tre quarti dei Rappresentanti ed in presenza del Consiglio di Vigilanza. Una volta cessata la situazione di emergenza, il resoconto completo dei dibattiti svoltisi a porte chiuse deve essere portato a conoscenza della pubblica opinione²⁴.

Articolo 70

Il Presidente della Repubblica ed i Ministri, individualmente o collettivamente, hanno il diritto di partecipare alle sessioni aperte dell'Assemblea e possono essere accompagnati dai rispettivi consiglieri. Il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro e i Ministri sono obbligati a presenziare alle sedute dell'Assemblea qualora i Rappresentanti lo ritengano necessario, e vengono ascoltati se chiedono di prendere la parola. La richiesta al Presidente perché presenzi alla seduta dell'Assemblea Islamica è subordinata all'approvazione della maggioranza dei Rappresentanti.

Seconda Sezione: Poteri e competenze dell'Assemblea Nazionale

Articolo 71

L'Assemblea Nazionale può legiferare in tutti campi, entro i limiti fissati dalla legge costituzionale.

Articolo 72

L'Assemblea Nazionale non può legiferare in contrasto con i principi e le norme della Costituzione, o della religione ufficiale dello Stato. Il compito di verificare l'applicazione di questo principio è affidato al Consiglio di Vigilanza²⁵, con le modalità di cui all'Articolo 96.

Articolo 73

L'interpretazione delle leggi ordinarie rientra nella giurisdizione dell'Assemblea Nazionale. Tuttavia il presente articolo non è in contrasto con il compito del magistrato di interpretare le leggi nell'esercizio della propria funzione.

Articolo 74

I disegni di legge di emanazione governativa, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti all'Assemblea Nazionale. I progetti di legge e le proposte presentate su iniziativa di almeno quindici Rappresentanti membri dell'Assemblea vengono sottoposti a discussione parlamentare²⁶.

Articolo 75

Le mozioni, le proposte e gli emendamenti ai progetti di legge, presentati dai Membri dell'Assemblea Nazionale, e che implicino un calo nelle entrate dello Stato o un incremento delle spese generali, sono suscettibili di dibattito parlamentare solo quando dette mozioni, proposte ed emendamenti includano l'indicazione esplicita dei modi e dei mezzi con cui si intende fronteggiare la diminuzione delle entrate e l'aumento delle uscite.

Articolo 76

L'Assemblea Nazionale ha il diritto di promuovere inchieste ed

effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del Paese.

Articolo 77

I trattati, i protocolli, i contratti e i concordati internazionali devono essere approvati e ratificati dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 78

Qualsiasi modifica delle frontiere nazionali è proibita, tranne che nel caso di modifiche irrilevanti compatibili con gli interessi della nazione, a condizione che esse non siano di natura unilaterale e non ledano l'indipendenza e l'integrità territoriale del Paese, e che ricevano l'approvazione dei quattro quinti dei Rappresentanti eletti nell'Assemblea Nazionale.

Articolo 79

E' proibita la dichiarazione di legge marziale e l'istituzione di un governo militare.

In caso di guerra ed in analoghe situazioni di emergenza, il Governo sarà autorizzato ad adottare misure e limitazioni temporanee, con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale, ma il periodo di vigenza di tali misure urgenti non potrà superare i trenta giorni.

Qualora l'emergenza perduri oltre tale termine e le misure adottate debbano rimanere in vigore, il Governo dovrà chiedere alla Assemblea Nazionale una nuova autorizzazione.

Articolo 80

La concessione o l'ampliamento di prestiti, aiuti e sovvenzioni richiesti senza contropartita all'estero e all'interno del Paese da parte del Governo deve essere approvata dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 81

E' rigorosamente vietato concedere a stranieri a possibilità di istituire società o fondazioni o imprese ad azionariato pubblico nei settori commerciale, agricolo, industriale, delle miniere e dei servizi²⁷.

Articolo 82

L'assunzione di esperti stranieri da parte del Governo è proibita tranne nei casi in cui la loro opera sia assolutamente indispensabile. Tale assunzione non può comunque avere luogo senza l'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 83

Gli edifici e le proprietà statali che costituiscano patrimonio della nazione non possono essere alienati se non con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale, e soltanto quando non si tratti di esemplari unici.

Articolo 84

Ciascun membro dell'Assemblea è individualmente responsabile davanti alla nazione, ed in forza della sua carica ha il diritto di esprimere la propria opinione riguardo ad ogni questione che concerna il Paese sul piano interno ed internazionale²⁸.

Articolo 85

La carica e la funzione di Membro dell'Assemblea Nazionale sono personali e non possono essere trasferiti ad altri. L'Assemblea Nazionale non può delegare il proprio potere legislativo a persona od organismo diversi.

Tuttavia, ogniqualvolta ciò si renda necessario, nel rispetto dell'Articolo 72, l'Assemblea può demandare alle proprie com-

missioni interne il compito di predisporre alcune leggi. In tale caso le leggi così predisposte entreranno in vigore come provvedimenti provvisori e rimarranno in vigore per un periodo di tempo specificato e approvato dall'Assemblea. La loro approvazione definitiva spetterà all'Assemblea Nazionale.

Articolo 86

I Membri dell'Assemblea Nazionale nello svolgimento della propria funzione sono assolutamente liberi di manifestare la propria opinione e di esprimere il proprio voto, e non possono essere perseguiti o arrestati a causa di opinioni manifestate in Assemblea o a causa dei voti espressi in qualità di membri della Assemblea Nazionale²⁹.

Articolo 87

Il Consiglio dei Ministri, dopo essersi costituito ed essersi presentato, deve in primo luogo ottenere il voto di fiducia dell'Assemblea Nazionale.

Nel periodo in cui rimane in carica, il Governo può inoltre chiedere il voto di fiducia dell'Assemblea su questioni rilevanti e controverse.

Articolo 88

Ogniqualvolta un Membro dell'Assemblea Nazionale rivolge un'interrogazione ad un Ministro su argomenti inerenti le responsabilità di quest'ultimo, il Ministro interpellato ha l'obbligo di presentarsi davanti all'Assemblea Nazionale e fornire le opportune risposte entro un periodo di dieci giorni, periodo suscettibile di proroga soltanto per fondati motivi e a discrezione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 89

In determinati casi, quando lo ritengono necessario, i Membri dell'Assemblea Nazionale possono promuovere e sottoporre all'Assemblea una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio dei Ministri o di un singolo Ministro.

Le mozioni di questo tipo vengono prese in esame e discusse dall'Assemblea quando avanzate per scritto e firmate da almeno dieci Rappresentanti. Il Consiglio dei Ministri o il Ministro chiamato in causa devono presentarsi all'Assemblea entro dieci giorni dalla presentazione della mozione per rispondere riguardo alle questioni sollevate e per chiedere il voto di fiducia. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri o il Ministro non si presentino per rispondere all'interpellanza, i Rappresentanti forniranno chiarimenti in merito all'interpellanza stessa e l'Assemblea Nazionale potrà, a propria discrezione, ratificare un voto di sfiducia.

Se l'Assemblea Nazionale non concederà il proprio voto di fiducia, il Consiglio dei Ministri o il Ministro interpellato verranno rimossi dai rispettivi incarichi. In entrambi i casi il Primo Ministro o i singoli Ministri oggetto della mozione di sfiducia non potranno far parte del nuovo Consiglio dei Ministri che verrà costituito immediatamente a succedere al precedente.

Articolo 90

Chiunque ritenga di dover contestare il funzionamento dell'Assemblea Nazionale, dell'Esecutivo o delle strutture del Sistema Giudiziario, può inoltrare per iscritto le proprie rimostranze all'Assemblea Nazionale, che ha il dovere di compiere indagini in merito e di rispondere in misura adeguata. Nei casi in cui la contestazione riguardi il Potere Esecutivo o il Potere Giudiziario, l'Assemblea Nazionale affida ad essi il compito di eseguire indagini e di fornire adeguate risposte, e ne comunica

il risultato entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora l'oggetto della rimostranza sia ritenuto di interesse generale, il risultato viene reso pubblico dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 91

Allo scopo di tutelare la Costituzione ed i principi islamici assicurando che nessun atto legislativo ratificato dall'Assemblea Nazionale sia in contrasto con essi, è istituito un "Consiglio di Vigilanza"³⁰ composto dai seguenti Membri:

1. Sei Giuristi religiosi qualificati, esperti di Giurisprudenza Islamica, consapevoli delle esigenze del mondo contemporaneo e delle convenienze del tempo presente. La nomina di questi sei Membri è prerogativa della Guida della Rivoluzione o del Consiglio Direttivo della Rivoluzione³¹.

2. Sei Giuristi esperti e qualificati nei diversi rami del diritto, scelti fra i giuristi di fede Islamica, proposti all'Assemblea Nazionale dalla Suprema Corte di Giustizia³² e incaricati con voto dell'Assemblea stessa.

Articolo 92

I Membri del Consiglio di Vigilanza sono eletti e rimangono in carica per sei anni. Limitatamente al periodo iniziale di attività, dopo i primi tre anni di vigenza la metà dei Membri di ciascuno dei due gruppi di Giuristi, selezionata mediante sorteggio, viene sostituita da pari numero di nuovi eletti³³.

Articolo 93

Quando non è costituito il Consiglio di Vigilanza, l'Assemblea Nazionale non ha facoltà di legiferare, eccettuati i casi di ratifica del mandato parlamentare e di elezione dei sei Giuristi membri del Consiglio di Vigilanza.

Articolo 94

Tutti gli atti legislativi ratificati dall'Assemblea Nazionale devono essere sottoposti all'esame del Consiglio di Vigilanza. Il Consiglio di Vigilanza, entro un periodo di dieci giorni, deve verificare che il contenuto di ciascun atto legislativo non si ponga in contrasto con i principi islamici e con i principi della Costituzione. Qualora siano individuati casi di mancata conformità ai suddetti principi, l'atto legislativo in questione viene rinviato all'Assemblea Nazionale per esservi riesaminato. Qualora invece l'atto legislativo risulti conforme, esso entra in vigore ed è suscettibile di applicazione³⁴.

Articolo 95

Il Consiglio di Vigilanza, se ritiene che dieci giorni costituiscono un periodo di tempo insufficiente per il completamento della verifica di un atto legislativo, può chiedere all'Assemblea Nazionale una proroga di ulteriori dieci giorni motivando adeguatamente tale richiesta.

Articolo 96

Il parere favorevole alla conformità ai principi islamici di un atto legislativo ratificato dall'Assemblea Nazionale è valido quando espresso dalla maggioranza dei Giuristi religiosi membri del Consiglio di Vigilanza. Il parere favorevole alla conformità di un atto legislativo alla Costituzione è valido quando espresso dalla maggioranza di tutti i dodici Membri del Consiglio di Vigilanza.

Articolo 97

I Membri del Consiglio di Vigilanza hanno facoltà di presenziare alle sessioni dell'Assemblea Nazionale quando vi si discuto-

no i disegni di legge governativi, allo scopo di accelerare i tempi. Tuttavia quando l'Assemblea Nazionale inserisce nell'ordine del giorno un progetto di legge con caratteristiche di urgenza o emergenza, i Membri del Consiglio di Vigilanza hanno l'obbligo di essere presenti alla seduta e di esprimere la propria opinione a riguardo del testo esaminato.

Articolo 98

L'interpretazione della Costituzione è prerogativa del Consiglio di Vigilanza, che delibera con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Articolo 99

Al Consiglio di Vigilanza è affidato il controllo delle elezioni del Presidente della Repubblica, delle elezioni dei Membri dell'Assemblea Nazionale e dei referendum³⁵.

PARTE SETTIMA

I Consigli

Articolo 100

Al fine di ottenere una rapida attuazione dei programmi sociali, economici, relativi allo sviluppo, al sistema sanitario, alla cultura, all'educazione, e di altri programmi di assistenza, con la cooperazione del popolo e con particolare riguardo alle esigenze locali, l'amministrazione di ogni villaggio, distretto rurale, circoscrizione, città, provincia e regione sarà gestita sotto la supervisione di un Consiglio (rispettivamente di Villaggio, di Distretto, di Città, di Provincia, di Regione), i cui Membri saranno eletti dalla popolazione del luogo³⁶.

I requisiti di elettori e candidati, come i loro doveri e responsabilità, le procedure elettive, le modalità di attuazione dell'esercizio della supervisione da parte di tali Consigli e la conseguente struttura gerarchica saranno stabiliti dalla legge, in ottemperanza ai principi di unità nazionale e integrità territoriale della Repubblica Islamica dell'Iran, lealtà nei confronti del Governo centrale e fedeltà all'ordinamento della Repubblica Islamica dell'Iran.

Articolo 101

Al fine di prevenire discriminazioni e pregiudizi, e di sollecitare la cooperazione nell'elaborazione dei programmi di assistenza e sviluppo delle regioni, e di assicurare l'opportuna vigilanza

sull'attuazione coordinata di tali programmi, verrà istituito l'Alto Consiglio delle Regioni, composto di Rappresentanti dei Consigli Regionali. Le relative modalità di costituzione e le funzioni dell'Alto Consiglio saranno determinate da apposita legge.

Articolo 102

L'Alto Consiglio delle Regioni ha diritto, nell'ambito dei propri doveri e responsabilità, di presentare e sottoporre all'Assemblea Nazionale, direttamente o tramite il Governo, progetti di legge, i quali devono essere presi in esame dall'Assemblea stessa.

Articolo 103

I governatori delle regioni, delle province, dei distretti, e le altre autorità nominate dal Governo centrale sono obbligati al rispetto delle decisioni dei Consigli locali nei limiti dei poteri di questi ultimi.

Articolo 104

Al fine di garantire il principio islamico di giustizia, e di assicurare la comune collaborazione nell'elaborazione dei programmi relativi allo sviluppo economico nei settori della produzione, dell'industria e dell'agricoltura, verranno istituiti Consigli composti dai rappresentanti degli operai, dei contadini, dei dirigenti e degli altri lavoratori; nei settori dell'istruzione, dell'amministrazione e degli altri servizi verranno costituiti Consigli composti dai rappresentanti degli impiegati. Le norme per la costituzione di tali Consigli, e i loro doveri e prerogative, verranno definiti da apposite leggi.

Articolo 105

Le decisioni adottate dai Consigli non devono porsi in contrasto

con i principi islamici e con le leggi del Paese.

Articolo 106

Lo scioglimento dei Consigli è vietato, tranne che nei casi in cui si provi la loro inadempienza alle mansioni previste dalla legge. La prerogativa di verificare le decisioni dei Consigli, e di codificare le procedure per il loro scioglimento o ricostituzione, verrà determinata da apposita legge. Nel caso di controversia riguardante il suo scioglimento, ciascun Consiglio ha diritto di rivolgersi al Tribunale competente, ed il Tribunale ha il dovere di pronunciarsi in merito alla richiesta del Consiglio con procedura d'urgenza.

PARTE OTTAVA

La Guida o il Consiglio Direttivo

Articolo 107

Ogniqualevolta uno dei teologi giuristi islamici³⁷ risponde ai requisiti fissati dall'Articolo 5 di questa Costituzione, e la netta maggioranza della popolazione lo accetta e riconosce come suprema Autorità teologica e Guida - come si è verificato nella persona dell'eminente Autorità teologica e Guida della Rivoluzione, il Grande Ayatollah Imam Khomeini - egli assume tale carica, e la piena tutela e direzione degli Affari e tutte le responsabilità derivanti³⁸. In alternativa, un'Assemblea di Esperti³⁹ eletti dal popolo avvierà le opportune indagini e consultazioni per verificare la competenza di tutti i candidati al ruolo di Guida in possesso delle previste qualifiche. Se riconoscerà superiori capacità e qualificazione in uno dei candidati, ne decreterà la nomina a Guida Suprema. Se tale scelta non si verificherà, gli Esperti conferiranno a tre, o cinque, Autorità teologiche qualificate la nomina a membri del Consiglio Direttivo e le presenteranno al popolo come tali.

Articolo 108

La legge che stabilisce il numero e le qualifiche degli Esperti, le modalità per la loro elezione, i regolamenti delle sedute della loro Assemblea, limitatamente al primo periodo di attività, sarà elaborata e approvata dalla maggioranza dei giuristi teologi membri del primo Consiglio di Vigilanza, e ratificata dalla

Guida della Rivoluzione. Per i periodi di attività successivi al primo, ogni cambiamento o revisione di tale legge sarà di competenza dell'Assemblea degli Esperti⁴⁰.

Articolo 109

I requisiti essenziali e le qualifiche della Guida o dei Membri del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- a) competenza scientifica e virtù morali indispensabili per esercitare la funzione di suprema Autorità teologica e per emettere sentenze di diritto religioso;
- b) perspicacia in campo politico e sociale, coraggio, forza, ed opportune capacità amministrative.

Articolo 110

Le prerogative della carica di Guida della Rivoluzione sono le seguenti⁴¹:

- 1) nomina dei giuristi religiosi membri del Consiglio di Vigilanza;
- 2) nomina della suprema autorità giudiziaria;
- 3) comando supremo delle Forze Armate, esercitato con le seguenti prerogative:
 - a - nomina e destituzione dall'incarico del Capo di Stato Maggiore Generale;
 - b - nomina e destituzione del Comandante in Capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica;
 - c - istituzione del Consiglio Supremo di Difesa, composto dei seguenti sette membri: il Presidente della Repubblica; il Primo Ministro; il Ministro della Difesa; il Capo di Stato Maggiore Generale; il Comandante in Capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica; due Consiglieri nominati dalla Guida della Rivoluzione;
 - d - nomina dei Capi di Stato Maggiore delle tre Armi,

su iniziativa del Consiglio Supremo di Difesa;

e - dichiarazione dello stato di guerra e dello stato di pace, e mobilitazione delle Forze Armate, su proposta del Consiglio Supremo di Difesa;

4) firma del decreto formalizzante l'avvenuta elezione del Presidente della Repubblica da parte del popolo. Le condizioni di eleggibilità dei candidati alla Presidenza della Repubblica, in conformità alla Costituzione, saranno confermate dal Consiglio di Vigilanza prima delle elezioni medesime; per il primo periodo di Presidenza, sono confermate dalla Guida della Rivoluzione;

5) destituzione del Presidente della Repubblica, in considerazione degli interessi nazionali, dopo che la Corte Suprema lo abbia con propria sentenza dichiarato colpevole di violazione dei suoi doveri costituzionali, o dopo che l'Assemblea Nazionale abbia votato una dichiarazione di sua incompetenza politica;

6) concessione della grazia o del condono delle pene, secondo i criteri islamici, su iniziativa della Corte Suprema.

Articolo 111

Nel caso in cui si dimostri che la Guida della Rivoluzione o uno dei Membri del Consiglio Direttivo sono inabili ad adempiere i loro doveri costituzionali o non rispondono ad uno dei requisiti stabiliti nell'Articolo 109, li si destituisce dall'incarico. Il compito di verificare e decretare tale incompetenza è responsabilità degli Esperti di cui all'Articolo 108. I regolamenti per le sedute della Assemblea degli Esperti convocate in esecuzione del presente Articolo saranno determinati durante la prima seduta dell'Assemblea stessa.

Articolo 112

Davanti alla legge la Guida della Rivoluzione o i Membri del Consiglio Direttivo sono uguali a tutti gli altri cittadini della nazione.

PARTE NONA

Potere Esecutivo

Prima Sezione: La Presidenza

Articolo 113

La Presidenza è la più alta carica ufficiale del Paese dopo la carica della Guida della Rivoluzione⁴².

Il Presidente è responsabile dell'esecuzione della Legge Costituzionale, del coordinamento dei rapporti fra i tre rami del potere⁴³, e dirige il potere esecutivo tranne che nei casi di responsabilità diretta della Guida⁴⁴.

Articolo 114

Il Presidente è eletto direttamente dalla popolazione e rimane in carica quattro anni. La sua rielezione è ammessa per un solo periodo consecutivo al primo.

Articolo 115

Il Presidente viene eletto fra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani, nazionalità iraniana, capacità direttive testimoniate da precedenti esperienze, affidabilità e virtù, lealtà convinta nei confronti dei principi della Repubblica Islamica dell'Iran e della religione dello Stato.

Articolo 116

Coloro che aspirano all'elezione alla carica di Presidente devono presentare ufficialmente la propria candidatura prima dell'inizio delle elezioni. Le norme relative alle modalità di svolgimento delle elezioni verranno determinate con un'apposita legge.

Articolo 117

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia, qualora nella prima tornata elettorale nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza, viene indetta una seconda tornata di votazioni nella giornata di venerdì della settimana successiva, e soltanto i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi al primo turno possono partecipare alla seconda elezione.

Analogamente, nel caso in cui uno o più fra i candidati che abbiano ottenuto il più alto numero di voti al primo turno ritirassero la propria candidatura, tra i rimanenti candidati verrebbero ammessi alla seconda tornata di votazione i due che avessero ottenuto più suffragi nella votazione precedente.

Articolo 118

Ai sensi dell'Articolo 99 di questa Costituzione, la responsabilità di controllare lo svolgimento delle elezioni presidenziali spetta al Consiglio di Vigilanza. Nel periodo precedente la formazione del primo Consiglio di Vigilanza il compito verrà affidato ad un Organismo appositamente costituito per legge.

Articolo 119

L'elezione del nuovo Presidente deve avere luogo almeno un mese prima che si concluda il mandato presidenziale preceden-

te. Nell'intervallo fra l'avvenuta elezione del nuovo Presidente e la conclusione del mandato del suo predecessore, i doveri presidenziali sono responsabilità del Presidente precedentemente in carica.

Articolo 120

Nel caso in cui nei dieci giorni precedenti l'elezione si verifichi il decesso di uno dei candidati alla carica di Presidente, la cui eleggibilità sia già stata verificata in base a questa Costituzione, l'elezione stessa viene postposta di due settimane. La medesima procedura si applica nel caso in cui, durante l'intervallo fra la prima e la seconda tornata di votazioni, si verifichi il decesso di uno dei due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno elettorale.

Articolo 121

Il Presidente eletto presta giuramento davanti all'Assemblea Nazionale riunita in sessione speciale alla presenza del Capo della Corte Suprema e dei Membri del Consiglio di Vigilanza, apponendo la propria firma in calce al seguente testo:

“Nel Nome di Dio Clemente e Misericordioso, io, in qualità di Presidente della Repubblica, giuro sul sacro Corano e di fronte al popolo iraniano, nel Nome di Dio Onnipotente, di difendere la religione ufficiale dello Stato, la Repubblica Islamica e la Costituzione del Paese; di consacrare ogni mia forza e capacità in massimo grado al rispetto ed al compimento delle mie responsabilità; di dedicarmi al servizio del popolo e alla grandezza del Paese, alla diffusione della religione e della moralità; di tutelare il diritto e la giustizia; di astenermi da qualsiasi arbitrio; di salvaguardare la libertà e la dignità degli individui e i diritti del popolo riconosciuti a tutti gli individui dalla Costituzione; di non risparmiare alcuno sforzo nel difendere e custo-

dire i confini del Paese tutelando l'indipendenza politica, economica e culturale della Nazione. Con l'aiuto di Dio e seguendo l'esempio del Profeta dell'Islam e dei Santi Imam, giuro di onorare con onestà e dedizione il mandato che il popolo mi ha affidato in sacro pegno e di trasmetterlo a chi verrà scelto dal popolo dopo di me”.

Articolo 122

Nell'adempimento dei propri doveri e nell'esercizio del proprio potere il Presidente è responsabile di fronte al popolo. Le norme riguardanti le sue eventuali trasgressioni saranno determinate per legge.

Articolo 123

Il Presidente controfirma le leggi approvate dall'Assemblea Nazionale ed i risultati dei referendum dopo che essi abbiano seguito l'iter prescritto e siano stati sottoposti al Presidente. Il Presidente li trasmette poi alle autorità competenti responsabili della loro esecuzione.

Articolo 124

Il Presidente presenterà il candidato di sua scelta per la carica di Primo Ministro. Ottenuta la fiducia dell'Assemblea Nazionale, il Presidente procederà a conferirgli l'incarico.

Articolo 125

Il Presidente, o un suo rappresentante legale, è incaricato della firma dei trattati, delle convenzioni, degli accordi stipulati dal Governo dell'Iran con i Governi di altri Stati, come pure degli accordi raggiunti negli Organismi internazionali, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 126

I decreti e i quadri normativi prodotti dal Governo, dopo essere stati approvati dal Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti all'attenzione del Presidente. Qualora li ritenga incompatibili con le leggi in vigore, egli, motivando debitamente la propria decisione, li rimanda al Consiglio dei Ministri perché li riesamini.

Articolo 127

Ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario, il Consiglio dei Ministri si riunisce in sua presenza e sotto la sua Presidenza.

Articolo 128

Il Presidente firma le credenziali degli ambasciatori iraniani destinati in altri Stati e riceve le credenziali presentate dagli ambasciatori stranieri in Iran.

Articolo 129

E' prerogativa del Presidente il conferimento dei riconoscimenti onorifici dello Stato.

Articolo 130

In caso di assenza o di malattia del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un Consiglio Provvisorio composto dal Primo Ministro, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Capo della Corte Suprema, purché l'assenza non sia superiore a due mesi.

Nel caso di destituzione del Presidente, o nel caso in cui il mandato presidenziale giunga a scadenza senza che, per particolari motivi, sia stato eletto il nuovo Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal medesimo Consiglio.

Articolo 131

Nel caso di decesso, dimissioni o destituzione del Presidente, o nel caso in cui la sua assenza, dovuta a malattia o ad altri motivi, si protragga oltre il periodo di due mesi, il Consiglio Provvisorio di Presidenza⁴⁵ ha il compito di provvedere ad organizzare l'elezione del nuovo Presidente entro il termine massimo di cinquanta giorni, durante i quali il Consiglio Provvisorio assume tutte le responsabilità, i doveri e i poteri del Presidente, ad eccezione di quanto concerne il referendum.

Articolo 132

Nel periodo in cui la carica presidenziale è assunta dal Consiglio Provvisorio, il Governo non può essere messo in stato di accusa, né può ricevere voto di sfiducia, né è lecito procedere a revisioni della Costituzione.

Seconda sezione: il Primo Ministro e i Ministri

Articolo 133

I Ministri, su proposta del Primo Ministro⁴⁶ e con l'approvazione del Presidente, sono presentati all'Assemblea Nazionale per riceverne il voto di fiducia. Il numero dei Ministri e l'ambito delle rispettive competenze e giurisdizioni sono determinati da apposita legge⁴⁷.

Articolo 134

Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Primo Ministro, che

vigila sull'attività dei Ministri stessi e adotta le misure necessarie al coordinamento delle decisioni del governo. Il Primo Ministro inoltre elabora la linea politica e programmatica del governo, in collaborazione con i Ministri, ed applica la legge. Il Primo Ministro risponde al Parlamento dell'operato dei Ministri.

Articolo 135

Il Primo Ministro rimane in carica fintanto che gode della fiducia dell'Assemblea Nazionale⁴⁸.

Il Consiglio dei Ministri presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica.

Il Primo Ministro rimane in carica sino alla formazione di un nuovo Consiglio dei Ministri.

Articolo 136

Quando il Primo Ministro intende destituire uno dei Ministri e sostituirlo con altra persona, tale destituzione, e la nuova nomina, devono essere ratificate dal Presidente. Il nuovo Ministro deve quindi ottenere il voto di fiducia dell'Assemblea Nazionale.

Nel caso in cui, dopo che il Consiglio dei Ministri ha ottenuto il voto di fiducia dell'Assemblea Nazionale, vengano sostituiti non meno della metà dei Ministri, il Governo deve chiedere di nuovo la fiducia parlamentare.

Articolo 137

Ciascun Ministro è responsabile, davanti all'Assemblea Nazionale, del proprio operato nello svolgimento delle proprie funzioni, ma nei casi in cui la materia sia stata approvata dal Consiglio dei Ministri, ciascun Ministro è responsabile anche dell'operato degli altri Ministri.

Articolo 138

Oltre ai casi in cui il Consiglio dei Ministri o un singolo Ministro sono competenti e responsabili dell'elaborazione dei regolamenti esecutivi delle leggi, il Consiglio dei Ministri ha il diritto di emanare decreti e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative, per l'applicazione delle leggi e per l'ordinamento degli organismi amministrativi. Ciascun Ministro, nell'ambito delle proprie funzioni e dei decreti del Consiglio dei Ministri, ha la facoltà di elaborare regolamenti ed emettere circolari, il cui contenuto non deve essere contrario alla lettera e allo spirito della legge.

Articolo 139

Qualsiasi proposta di soluzione a controversie riguardanti la proprietà pubblica o governativa o di deferimento delle medesime questioni a un arbitrato è soggetta all'approvazione del Consiglio dei Ministri, e deve essere comunicata all'Assemblea Nazionale. Nel caso in cui la controparte nella vertenza sia straniera, o la questione assuma rilevante importanza interna di interesse generale, è necessaria l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale. L'importanza dei singoli casi è specificata da apposita legge.

Articolo 140

Qualora il Presidente, il Primo Ministro o uno dei Ministri siano accusati di aver commesso reati comuni, il procedimento giudiziario è di competenza del Tribunale ordinario. Di tale procedimento deve essere informata l'Assemblea Nazionale.

Articolo 141

Il Presidente, il Primo Ministro, i Ministri e i dipendenti dello

Stato non possono svolgere più di un lavoro statale, né possono svolgere alcuna altra attività in enti od organizzazioni il cui capitale sia interamente o in parte di proprietà del governo o di istituzioni pubbliche. Inoltre essi non possono lavorare come avvocati nei tribunali giudiziari, come consulenti legali, né ricoprire la carica di presidente, direttore amministrativo o membro del comitato direttivo in alcun tipo di società privata, eccettuate le società cooperative di istituzioni e fondazioni. Il divieto non si applica agli incarichi di tipo educativo nelle Università e negli istituti di ricerca. In caso di necessità il Primo Ministro può assumere in via provvisoria la responsabilità di funzione di altri Ministri.

Articolo 142

I patrimoni della Guida della Rivoluzione o dei Membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del primo Ministro, dei Ministri, delle loro mogli e dei loro figli sono sottoposti all'ispezione della Corte Suprema sia prima dell'entrata in carica sia al termine del mandato, per verificare che nessuna proprietà sia stata acquisita in modo illegale.

Terza Sezione: L'Esercito e il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione

Articolo 143

L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha il compito di difendere l'indipendenza e l'integrità territoriale del Paese e di tutelare il sistema repubblicano islamico della nazione.

Articolo 144

L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran è un esercito islamico, a base popolare ed ideologicamente ispirato; esso recluterà persone competenti, fedeli agli ideali della Rivoluzione Islamica e pronte al sacrificio per la loro realizzazione.

Articolo 145

Nessuno straniero può essere reclutato nell'esercito o nelle forze di polizia del Paese.

Articolo 146

E' vietata l'installazione in Iran di basi militari straniere anche quando proposta per scopi di pace.

Articolo 147

In tempo di pace, il Governo deve servirsi degli uomini e dell'equipaggiamento tecnico dell'esercito in opere di assistenza nei settori dell'educazione scolastica e della produzione curati dai Corpi della Ricostruzione, nel pieno rispetto dei precetti della giustizia islamica, a condizione che la preparazione militare dell'esercito non ne venga danneggiata.

Articolo 148

E' vietato qualsiasi utilizzo a scopo personale dei mezzi dell'esercito, come pure l'uso personale dei suoi membri in qualità di attendenti o autisti o per attività analoghe.

Articolo 149

La promozione e la degradazione del personale militare sono regolamentate dalla legge.

Articolo 150

Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, fondato nei primi giorni della vittoria di questa Rivoluzione, continua a svolgere le proprie funzioni di difesa della Rivoluzione stessa e delle sue conquiste. Le prerogative e i doveri di tale Corpo in rapporto alle prerogative e ai doveri delle altre forze armate saranno regolamentati dalla legge, che promuoverà la cooperazione fraterna ed il coordinamento di tutte le forze in questione.

Articolo 151

In conformità al sacro Versetto coranico *“E preparate tutte le forze che potrete raccogliere e i cavalli addestrati per incutere paura al nemico di Allah e vostro e altri ancora che voi non conoscete ma che Allah conosce”* (8: 60), il governo ha il dovere di mettere a disposizione di tutto il popolo le opportunità e gli strumenti necessari per l’addestramento militare in base alle norme islamiche, così che tutti i cittadini della nazione siano in grado di provvedere alla difesa armata del Paese e della Repubblica Islamica dell’Iran. Tuttavia, il possesso di armi deve essere autorizzato dalle autorità competenti.

PARTE DECIMA

Politica estera

Articolo 152

La politica estera della Repubblica Islamica si fonda sul rifiuto di tutte le forme di dominio o di oppressione, sulla tutela della completa indipendenza ed integrità territoriale del Paese in difesa dei diritti di tutti i Musulmani, sul non-allineamento nei confronti delle potenze egemoni e sull'instaurazione di rapporti reciprocamente amichevoli con gli Stati non aggressivi.

Articolo 153

E' vietata la stipula di qualsiasi patto che implichi un'egemonia straniera sulle risorse naturali, economiche, culturali e militari del Paese e su ogni altra sua prerogativa.

Articolo 154

La Repubblica Islamica dell'Iran aspira alla felicità degli esseri umani in tutte le società e riconosce l'indipendenza, la libertà ed il governo della giustizia quali diritti universali di cui tutti i popoli del mondo devono godere. Di conseguenza, mentre si asterrà dall'interferire negli affari interni delle altre nazioni, la Repubblica Islamica sosterrà in tutto il mondo ogni lotta legittima di popoli sfruttati contro i loro oppressori.

Articolo 155

La Repubblica Islamica dell'Iran può concedere asilo politico ad individui che cerchino rifugio in Iran, con l'esclusione di coloro che, in conformità alle leggi dell'Iran, fossero riconosciuti traditori e criminali.

PARTE UNDECIMA

Potere Giudiziario

Articolo 156

Il Giudiziario⁴⁹ è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo ed è responsabile dell'amministrazione della giustizia. Il Giudiziario ha inoltre il dovere di adempiere i seguenti compiti:

- 1) Inchieste ed emissione di sentenze nei casi di offesa, querela, trasgressione, soluzione dei casi di richiesta di riconoscimento di diritti, composizione di controversie e vertenze, adozione delle opportune decisioni nelle questioni incontestabili stabilite dalla legge.
- 2) Consolidamento dei diritti collettivi e promozione della giustizia e delle libertà legittime.
- 3) Controllo sulla retta applicazione della legge.
- 4) Individuazione dei reati e delle offese, messa in stato di accusa e punizione dei rei ed applicazione delle norme della giustizia islamica.
- 5) Adozione delle misure opportune per la prevenzione del crimine e la redenzione dei criminali.

Articolo 157

Affinché le responsabilità del Sistema Giudiziario siano adempiute, si istituisce un consiglio denominato Supremo Consiglio di Giustizia, ovvero la più alta Autorità giudiziaria, incaricato

dei seguenti compiti:

1) Creazione delle strutture⁵⁰ più opportune per l'attuazione di quanto indicato nell'Articolo 156.

2) Elaborazione di disegni di leggi giudiziarie conformi ai principi della Repubblica Islamica.

3) Assunzione in servizio di giudici di provata competenza ed equità, loro nomina e rimozione dall'incarico, assegnazione di mansioni e trasferimenti, ed altre funzioni amministrative in conformità alla legge⁵¹.

Articolo 158

Il Supremo Consiglio di Giustizia è composto dei seguenti cinque membri:

- Il Presidente della Corte Suprema

- il Procuratore Generale

- tre giudici esperti di teologia e giurisprudenza islamica, eletti dal corpo giudiziario del Paese.

I Membri del Supremo Consiglio di Giustizia sono eletti e rimangono in carica per cinque anni in conformità alla legge ed è ammessa la loro rielezione. I requisiti dei candidati e degli aventi diritto al voto sono stabiliti dalla legge.

Articolo 159

L'autorità ufficiale per le indagini su controversie e querele dipende dal Ministero della Giustizia. L'organizzazione e la giurisdizione delle Corti di Giustizia sono stabilite per legge.

Articolo 160

Il Ministro della Giustizia è responsabile di tutte le questioni riguardanti i rapporti del sistema giudiziario con i poteri legislativo ed esecutivo, e viene eletto tra i candidati proposti dal Su-

premo Consiglio di Giustizia al Primo Ministro.

Articolo 161

La Corte Suprema⁵² si istituisce, in base ai criteri stabiliti dal Supremo Consiglio di Giustizia, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle leggi nei tribunali, mantenere l'univocità nell'applicazione delle procedure giudiziarie, ed adempiere alle responsabilità affidatele dalla legge.

Articolo 162

Il Presidente della Corte Suprema ed il Procuratore Generale sono scelti fra gli esperti di teologia e giurisprudenza islamica di provata equità, vengono nominati dalla Guida della Rivoluzione o dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica per cinque anni.

Articolo 163

I requisiti e le qualifiche dei membri del sistema giudiziario sono stabiliti per legge in conformità ai principi della giurisprudenza islamica⁵³.

Articolo 164

Il giudice non può essere destituito dal suo incarico né provvisoriamente né definitivamente se non a seguito di processo e dopo che sia stato accertato un suo reato o infrazione che comporti la destituzione dall'incarico; il giudice non può essere trasferito dalla sua sede di servizio o destinato ad incarico diverso senza il suo consenso preliminare se non nei casi in cui lo richieda l'interesse sociale. Tale decisione deve ottenere l'approvazione unanime dei membri del Supremo Consiglio di Giustizia. Il trasferimento periodico dei giudici avviene in conformità ai regolamenti generali stabiliti a norma di legge.

Articolo 165

Le sessioni dei processi penali hanno luogo in sede aperta ed alla presenza del pubblico con l'eccezione dei casi in cui il tribunale decida che la presenza del pubblico sia incompatibile con la morale comune, e quando, nell'ambito di controversie private, le parti richiedano che il processo abbia luogo a porte chiuse.

Articolo 166

Le sentenze dei tribunali devono fondarsi su prove e motivazioni sufficienti ed in forza delle norme e dei principi di legge.

Articolo 167

Il giudice ha il dovere di compiere ogni tentativo per individuare nelle leggi codificate le norme applicabili a ciascuna controversia.

Qualora ciò non sia possibile, egli emette la sentenza più opportuna in riferimento a fonti islamiche degne di fede o a precedenti sentenze e pareri ufficiali emessi da autorità religiose riconosciute⁵⁴.

Il giudice non può rifiutarsi di indagare nel merito di alcuna controversia né astenersi dall'emettere la relativa sentenza adducendo a pretesto il silenzio in proposito delle leggi codificate, o loro ambiguità, deficienze o lacune.

Articolo 168

Il processo per reati politici e di stampa si svolge nei tribunali giudiziari in sessione aperta al pubblico ed alla presenza di una giuria. Le modalità di scelta dei membri della giuria, i loro requisiti di eleggibilità e la loro giurisdizione, come pure la definizione di reato politico, saranno stabiliti dalla legge in conformità alle norme islamiche.

Articolo 169

Nessuna azione né omissione può essere considerata reato in base a una legge entrata in vigore successivamente al suo verificarsi.

Articolo 170

I giudici dei tribunali giudiziari devono astenersi dall'applicare quei decreti o regolamenti varati dal governo che siano provati contrari alle leggi e alle norme islamiche o travalichino le competenze del Potere Esecutivo. Qualsiasi persona ha il diritto di rivolgersi ai tribunali amministrativi per chiedere l'invalidamento di tali leggi e regolamenti.

Articolo 171

Nel caso in cui un individuo subisca danno morale o materiale a seguito di errore doloso o colposo commesso da un giudice, e la colpevolezza del giudice sia stata provata, il giudice ne è responsabile in conformità alle norme islamiche. Nel caso in cui il danno sia da ascrivere a responsabilità governativa, esso viene risarcito dal governo. In tali casi l'accusato viene riabilitato.

Articolo 172

Per indagare su reati connessi ai doveri specifici, militari o di sicurezza, dei membri dell'Esercito, della Gendarmeria, della Polizia e del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, si istituiscono, in conformità alla legge, tribunali militari incaricati di adempiere a tale funzione. Tuttavia, i reati comuni commessi dai medesimi membri, o i reati da essi perpetrati nella loro funzione di amministrazione della giustizia, vengono giudicati presso i tribunali ordinari. I tribunali militari ed i relativi procuratori sono parte integrante del sistema giudiziario del Paese ed

in quanto tali sono soggetti alle normative riguardanti questo sistema.

Articolo 173

Il Tribunale Amministrativo si istituisce, sotto il controllo del Supremo Consiglio di Giustizia, allo scopo di indagare e sentenziare riguardo a querele e proteste della popolazione contro funzionari, membri, strutture o regolamenti del governo, di accertare i relativi diritti ed amministrare la giustizia. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questo tribunale sono determinate per legge.

Articolo 174

Per l'attuazione del diritto del potere giudiziario di controllare il corretto svolgimento delle attività e l'opportuna applicazione delle leggi negli uffici amministrativi, si istituisce l'Ispettorato Generale dello Stato, sotto la supervisione del Supremo Consiglio di Giustizia. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questa Istituzione sono determinate per legge.

PARTE DODICESIMA

I mezzi di comunicazione di massa

Articolo 175

Ai mezzi di comunicazione di massa (radio e televisione) deve essere garantita la libertà di diffusione e propaganda, in conformità ai principi islamici.

La gestione amministrativa di tali mezzi di comunicazione è controllata congiuntamente dal sistema giurizario (Supremo Consiglio di Giustizia), dal Legislativo e dall'Esecutivo⁵⁵. La legge stabilisce le modalità di tale gestione.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, redatta in Dodici Parti, comprendente centosettantacinque Articoli, ratificata dalla maggioranza dei due terzi dei Rappresentanti dell'Assemblea Costituente incaricati della stesura conclusiva della Legge Costituzionale, è stata definitivamente approvata in data 24 *Aban* 1358 del calendario solare dell'Egira, corrispondente al 24 *Zihajjeh* 1399 del calendario lunare dell'Egira (15 Novembre 1979).

Note*

al testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran

1. Il calendario persiano inizia il 21 marzo di ogni anno per terminare il 20 marzo successivo. Qui sono precisate le corrispondenti date del calendario occidentale e di quello lunare islamico.

2. Cioè il Testo sacro dell'Islam, il Corano.

3. Il termine Resurrezione non va inteso nell'accezione strettamente cristiana, bensì nell'accezione islamica, e riguarda indistintamente tutti gli uomini: secondo questo concetto, che costituisce uno dei principi fondamentali dell'Islam, nel giorno del Giudizio Estremo ogni individuo, rinato alla vita eterna dopo la morte terrena (cioè passato da uno stato di esistenza a un altro) verrà giudicato da Dio e ricompensato o punito a seconda del comportamento tenuto durante la permanenza in Terra.

* Le Note sono tratte da *Lettera Persiana* - Mensile di informazione economica, politica e culturale, che le ha pubblicate, in calce al testo della Costituzione, dal Settembre 1997 all'Aprile 1999.

4. Il ruolo dell'Imam, o "guida", è un tratto distintivo dell'Islam sciita rispetto all'Islam sunnita. L'Imam esercita la funzione di guida religiosa secondo la triplice ottica del governo islamico, delle prescrizioni islamiche e della direzione della vita spirituale; la sua figura risponde alla necessità di assicurare alla comunità dei credenti un "governo" di garanzia e indirizzo secondo gli orientamenti religiosi.

Gli Sciiti si distinguono dai Sunniti perché ritengono che la scelta dell'Imam non possa essere di carattere elettivo (cioè provenire dal basso), ma proceda direttamente da Allah e dal suo Profeta: di conseguenza, sulla base di vari passi del Corano e dello Hadith ("Tradizione") essi ritengono che il ruolo di guida, alla morte di Mohammad, spettasse di diritto al genero di lui Ali, in quanto esplicitamente considerato dal Profeta come il più degno e il più vicino a se stesso.

In seguito il dovere di tutelare il messaggio divino fu trasmesso ad altri undici Imam, tutti discendenti della Famiglia del Profeta: personalità di grande rilievo storico e soprattutto spirituale condannate al martirio per ordine dei califfi sunniti, tranne il dodicesimo, che per volontà divina entrò "in occultazione" nel 329 (939 d.C.), e di cui si attende tuttora il ritorno come salvatore dell'umanità.

In una lettera all'allora Presidente della Repubblica Khamenei, nel 1988, l'Ayatollah Khomeini ha poi delineato il concetto del "ruolo assoluto del teologo" (*velayat-e matlaqeh faqih*), secondo il quale esiste nel mondo, in ciascun determinato periodo di tempo, un solo "teologo tutore" (*vali-e faqih*), sebbene nel contempo possa esistere più di una autorità teologica sciita. E il "teologo tutore" deve essere considerato l'unico rappresentante sulla Terra del Profeta Mohammad e dei dodici Imam suoi successori, quindi l'unica autorità dotata di assoluti poteri di magistero.

5. L'Islam riconosce il valore della proprietà e delle attività economiche, e prescrive esplicitamente il dovere del lavoro per il sostentamento proprio e della famiglia; prevede altresì il dovere della generosità verso gli indigenti.

Va ricordato che nei primi anni dopo la vittoria della Rivoluzione, il Parlamento varò una serie di leggi riguardanti la nazionalizzazione del commercio con l'estero, l'acquisizione al demanio di terre incolte entro i confini delle città, l'esproprio o la redistribuzione dei terreni agricoli, il controllo dei prezzi e così via: tali restrizioni alla proprietà privata furono considerate necessarie per risolvere problemi quali la disoccupazione o l'inflazione. Numerose personalità, ed anche il Consiglio di Vigilanza (cfr. Artt. 91-99, e Nota 6) si opposero a tali decisioni, considerandole lesive del principio di proprietà tutelato dall'Islam.

Per risolvere l'impasse, nel 1981 l'Ayatollah Khomeini si richiamò ad una clausola del diritto canonico sciita conosciuta come "Decreti secondari" (*ahkam sanavieh*). Secondo tale clausola, i Musulmani possono temporaneamente derogare ai Decreti primari dell'Islam in materia di vita e di morte (per esempio, possono nutrirsi di carni assolutamente proibite, nel caso i cibi consentiti non siano disponibili e l'individuo rischi la morte per fame). L'emergenza, quindi, è il parametro indispensabile per l'applicazione dei Decreti secondari: non appena lo stato di emergenza viene a mancare, i Decreti secondari immediatamente decadono. Nel suo intervento del 1981, l'Ayatollah Khomeini aggiunse che per le leggi varate in riferimento ai Decreti secondari doveva essere specificato il periodo esatto di vigenza, mai superiore ai cinque anni; e che per la ratifica di quelle leggi si sarebbe dovuto ottenere il voto positivo dei due terzi del Parlamento, in modo da poter superare l'eventuale opposizione del Consiglio di Vigilanza. Tuttavia pochissime leggi ottennero il voto favorevole dei due terzi dei Parlamentari durante i sei anni

ed oltre (sino al 1988) durante i quali la clausola rimase in vigore. Il governo fu autorizzato per cinque anni a comprare terreni edificabili urbani, anche ricorrendo all'esproprio, per porre rimedio alla grave carenza di alloggi. Ai contadini fu consentito di coltivare per cinque anni le terre che erano state loro distribuite, per sopperire al fabbisogno alimentare. E al Ministero dell'Educatione fu permesso di non evacuare gli edifici scolastici che aveva preso in affitto.

6. I disegni di legge, i decreti e le proposte di legge approvati dal Parlamento non diventano legge in modo automatico. La Costituzione prevede l'esistenza di un "comitato di saggi" conosciuto come il "Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione" o "Consiglio dei Guardiani della Costituzione" (*Shora-ye Negahban-e Qunun-e Assassi*, delineato negli Articoli 91-99).

Questo Consiglio è in effetti una sorta di Parlamento di grado superiore dotato del potere di rigettare le risoluzioni approvate dalla "Camera Bassa", cioè dal Parlamento propriamente detto. Ha il compito di esaminare le leggi varate dai parlamentari, confrontarle con le norme canoniche islamiche e con la Costituzione, e in seguito ratificarle oppure rimandarle al Parlamento perché vengano emendate. Il Consiglio di Vigilanza si compone di 12 membri (che restano in carica sei anni): sei giuristi islamici appartenenti al clero, e sei giuristi civili. Il primo gruppo è nominato dalla Guida o dal Consiglio Direttivo (*cf.* Art. 110), mentre il secondo gruppo è eletto dal Parlamento selezionando una rosa di candidati nominati dal Supremo Consiglio Giudiziario (*cf.* Artt. 157 e sgg.). Riguardo alla compatibilità delle leggi con le norme islamiche, è valida l'opinione della maggioranza dei sei giuristi islamici, mentre riguardo alla costituzionalità delle leggi è richiesta la maggioranza di tutti i componenti del Consiglio. Il Consiglio di Vigilanza svolge anche il

compito di interpretare le disposizioni della Costituzione, ambito nel quale è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Esso inoltre procede alla supervisione delle elezioni presidenziali, delle elezioni generali e dei referendum.

7. *Cfr.* Nota 4.

8. Il *Majlis-e Shora-ye Islami*, chiamato per brevità *Majlis*, è il Parlamento iraniano (Artt. 62-90 della Costituzione). Nel Testo Costituzionale qui tradotto vi si fa riferimento anche con i nomi di *Assemblea Nazionale*, o di *Assemblea Nazionale Islamica*, o semplicemente di *Assemblea*.

9. *Cfr.* Nota 4.

10. Si tratta di “scuole giuridiche” tutte interne all’ortodossia islamica; le prime quattro sono sunnite, la quarta è sciita. La Scuola Hanafita fu fondata verso la metà del secolo VIII da Abu Hanifah, di origini persiane, a Kufa nell’odierno Iraq; oggi conta numerosi seguaci soprattutto nell’Asia Centrale, in Afghanistan, India e Pakistan. La Scuola Malekita risale invece a Malik ben Anas, autore della più antica raccolta di Hadith, ed è oggi diffusa soprattutto nell’Africa Settentrionale (Egitto escluso) ed Orientale. Vivono invece nel Bahrein, nel sud dell’Arabia, in Indonesia e in Egitto i seguaci di ash-Shafi’i, notissimo codificatore della giurisprudenza canonica islamica (Scuola Shafi’ita, sorta nel IX secolo). Ibn Hanbal, morto nell’855, fu il fondatore della Scuola Hanbalita, oggi diffusa soprattutto nell’Arabia Saudita. Gli Zayditi sono seguaci del martire Zayd (figlio del quarto Imam dello Sciismo) ucciso nel 737 dal califfo ummayyade Hisham Abdu’l Malik contro la cui tirannia si era ribellato; essi accolgono Ali come primo Imam, e in campo giuridico si atten-

gono al codice di Abu Hanifah.

11. Il Farsi, o neopersiano, appartiene alla famiglia linguistica indoeuropea, ramo “*shatam*”, gruppo indoiranico (il ramo “*shatam*”, che comprende l’indoiranico, lo slavo, l’armeno e il lettone-lituano, è così chiamato dalla parola sanscrita *shatam*, che significa “cento”, perché risponde con il suono “*sh*” al suono “*k*” delle altre lingue indoeuropee, quali il greco, il latino, il germanico, il celtico e il tocharico: per esempio al termine latino “*octo*”, cioè “otto”, corrisponde il persiano “*hasht*”).

Il Farsi si è formato come lingua autonoma circa mille anni fa, e nonostante l’evoluzione subita nel corso dei secoli la lingua in uso oggi è “*sostanzialmente la medesima di quella dei grandi capolavori dell’età aurea*” (cfr. Giovanni M.D’Erme, *Grammatica del Neo-persiano*, Napoli 1979). Il medio-persiano, o *parsik*, lingua dell’età Sassanide (III-VII secolo d.C.), costituisce il “ponte” fra l’antico persiano usato nelle iscrizioni cuneiformi dell’era Achemenide (VI-IV secolo a.C., a loro volta precedute dal proto-indoiranico) ed il neo-persiano.

Per la scrittura, il Farsi utilizza l’alfabeto arabo, che scorre da destra a sinistra, con l’aggiunta di quattro lettere, ma la sua costruzione grammaticale e sintattica è di tipo indoeuropeo. Il Farsi ha ricevuto massicci prestiti lessicali in primo luogo dall’Arabo, ma anche dal Francese, dal Tedesco e dall’Inglese - soprattutto in questo secolo, e soprattutto per i nomi di oggetti o concetti “moderni” trasmessi dall’Occidente alla cultura persiana. Tuttavia, nel secondo decennio dalla Rivoluzione si è avviata nel Paese un’opera di progressiva sostituzione dei termini arabi ed europei con termini ripresi dal Farsi codificato dai grandi autori classici, direttamente oppure con la giustapposizione di coppie di sostantivi, aggettivi o avverbi Farsi così da poter denominare anche ciò che nei secoli passati non esisteva (per esempio

il sostantivo “automobile”, prima tradotto in Iran con “*otomobil*” o “*mashin*”, viene tradotto ora con “*khodro*”, termine formato dal pronome riflessivo “*khod*” (“se stesso”) e dalla radice “*ro*” che indica movimento). La giustapposizione è uno dei tre metodi classici con cui il Farsi crea le parole, e la sua estrema flessibilità consente di superare spesso i confini del “vocabolario” classico, com’è tipico degli scrittori persiani contemporanei. I nuovi termini si sono per lo più diffusi grazie alla loro adozione spontanea da parte di scrittori, giornalisti e intellettuali in genere, ed anche tramite un apposito programma televisivo settimanale, nel corso del quale la popolazione viene invitata a proporre le innovazioni che ritiene più efficaci.

12. La cronologia islamica prende avvio dall’Egira (da pronunciarsi con l’accento sulla E), cioè dal viaggio del Profeta avvenuto giovedì 26 settembre (mese di *Safar* nel calendario lunare) del 622 d.C., tredici anni dopo l’inizio della sua predicazione.

Infatti la reazione degli Arabi del tempo, in special modo di coloro che abitavano la città di Mekkah, all’annuncio mohammadiano era stata ostile, anche perché la fede che vi era divulgata metteva in discussione vari interessi economico-politici delle tribù locali; e una serie di persecuzioni anche molto sanguinose aveva colpito i seguaci di Mohammad. Ciò nonostante, il messaggio islamico andava diffondendosi; di conseguenza i notabili meccani decisero di uccidere Mohammad. Ma i quaranta sicari incaricati di assalire la sua casa non lo trovarono: durante la notte, il Profeta era partito obbedendo ad una premonizione divina. Come destinazione, Mohammad scelse la città di Yathrib, i cui notabili qualche tempo prima, durante un incontro, gli avevano manifestato la propria disponibilità ad accettare la sua guida nel caso egli si fosse recato presso di loro. Da quel momento Yathrib fu governata secondo la Legge islamica e

cambiò nome: si chiamò Medina, cioè “città” per antonomasia, dall’arabo *Madinat ar-Rasul*, “Città del Profeta”.

Il termine “égira” viene comunemente tradotto con “fuga”; in realtà sarebbe più corretto dal punto di vista linguistico usare il termine “emigrazione”, tenendo presente inoltre che dalla parola araba *hidjra* sono espressi diversi concetti: “allontanamento”, “emigrazione” appunto ma anche “rescissione dei legami tribali”, idea che bene spiega la dimensione allargata che avevano ormai assunto la predicazione e la leadership di Mohammad.

13. *Cfr.* Nota 1.

14. “Allah è grande”.

15. Lascito testamentario in beneficenza di un bene di cui un Ufficio pubblico apposito gestisce i frutti a favore di fondazioni di carità.

16. *Cfr.* Nota 4. Il *Rahbar* (“Guida”, “Leader”), la più alta autorità della Repubblica Islamica, esercita un ruolo supremo che è politico e religioso insieme, in quanto manifestazione dell’integrazione fra religione e politica (*cfr.* Art. 5). Le norme per l’elezione della Guida, le caratteristiche del suo ruolo, i suoi doveri e prerogative sono specificate nella Parte Ottava della Carta Costituzionale, Articoli dal 107 al 112.

17. Le relative norme sono specificate nella Parte Nona della Costituzione, Artt. 113 e sgg. Nel testo originale della Costituzione si parla di “Primo Ministro”, sia in questo sia in altri Articoli seguenti. Tuttavia, nel luglio 1989 sono stati varati alcuni emendamenti al Testo Costituzionale originario qui tradotto. In base ad essi, la figura del Primo Ministro è stata abolita, e tutte

le prerogative che in precedenza le spettavano sono state assegnate al Presidente della Repubblica. L'unica rilevante differenza fra le due cariche risiede nel fatto che il Primo Ministro, in quanto figura autonoma, era in precedenza soggetto al voto di fiducia prima di poter procedere a formare il governo; dal 1989, la necessità del voto di fiducia iniziale è venuta meno, in quanto il Presidente-Premier riceve legittimazione direttamente dal popolo al momento dell'elezione presidenziale. In questa traduzione, per evitare equivoci ed un numero eccessivo di Note, da questo punto in avanti si darà per scontato che laddove il testo parla di "Primo Ministro", in realtà ci si sta riferendo a mansioni e prerogative attualmente proprie del Presidente della Repubblica.

18. Le relative norme sono specificate nella Parte Undecima della Costituzione, Artt. 156 e sgg.

19. Il potere legislativo nella Repubblica Islamica è prerogativa non solo dell'Assemblea Islamica (o Assemblea Nazionale, o Parlamento: *Majlis*; *cf.* Nota 8), ma anche del Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione, di cui si parla negli Artt. 91 e sgg. (*cf.* Nota 6). Secondo la Carta Costituzionale ogni legge deve essere prima approvata dal *Majlis* e poi ratificata dal Consiglio di Vigilanza, infine controfirmata dal Presidente della Repubblica, per poter entrare in vigore. Nel 1988, però, altri due Corpi legislativi vennero istituiti dall'ayatollah Khomeini: il "Consiglio per la Determinazione delle Esigenze" (*cf. infra*, Nota 35) e il "Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione" (*cf. infra*, Nota 36). Inoltre il Supremo Consiglio Culturale della Rivoluzione detiene potere legislativo su questioni relative all'educazione.

Come enunciato negli Artt. 71 e sgg., il Parlamento gode dei

seguenti poteri: discutere le mozioni proposte dal governo e i disegni di legge proposti da almeno 15 Rappresentanti; discutere e promuovere inchieste su tutti gli affari nazionali; approvare i trattati, i protocolli, gli accordi e i contratti internazionali; decidere modifiche di importanza non rilevante ai confini del territorio nazionale; approvare la richiesta del governo per la proclamazione della legge marziale per una durata non superiore ai trenta giorni; proporre mozioni di sfiducia nei confronti del Primo Ministro o di uno dei Ministri; concedere il voto di fiducia, o negarlo, al governo nel suo insieme o ad uno dei Ministri.

20. Il primo Parlamento dopo la Rivoluzione si insediò nel 1980; quindi la legislatura venne rinnovata nel 1984, e in seguito ad ogni scadenza quadriennale.

21. Sorta di Comitato Esecutivo.

22. Il Parlamento ha stabilito un complesso di regolamenti interni che fissa le procedure per dirigere le sessioni, organizzare i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge e le mozioni ecc., e determina i compiti delle sue Commissioni. Secondo le norme vigenti, il Parlamento è presieduto da un Comitato Direttivo composto da uno *Speaker* (o Presidente, omologo al Presidente della Camera in Italia), due vice-*Speaker* che dirigono le sessioni in assenza dello *Speaker*, e un certo numero di Segretari e Amministratori.

Nel Parlamento operano numerose Commissioni permanenti che hanno il compito di espletare le fasi iniziali della discussione sui disegni di legge e le mozioni. Inoltre possono essere istituite, se necessario, Commissioni specifiche. Gli emendamenti varati nel 1989 ai regolamenti interni dell'Assemblea hanno previsto per le Commissioni un numero di membri variabile tra i 9

e i 15, con l'eccezione della Commissione relativa all'Articolo 90 della Costituzione, che può constare di 15/31 membri.

Le Commissioni permanenti sono le seguenti:

1. Educazione
2. Cultura ed Educazione Superiore
3. Guida Islamica, Arti e Comunicazione Sociale
4. Economia e Finanza
5. Programmazione e Bilancio
6. Petrolio
7. Industria e Miniere
8. Lavoro e Affari Sociali, Affari Amministrativi e Occupazione
9. Alloggi, Sviluppo Urbano, Strade e Trasporti
10. Affari Giudiziari e Legali
11. Difesa e Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica
12. Politica Estera
13. Affari Interni e Consigli (dei Consigli si parla nella Parte VII della Carta Costituzionale)
14. Salute, Previdenza e Assistenza, Sicurezza Sociale e Mezzaluna Rossa
15. Poste, Telegrafi, Telefoni ed Energia
16. Commercio e Distribuzione
17. Agricoltura e Sviluppo Rurale
18. Organizzazioni ed Enti affiliati all'Ufficio del Presidente della Repubblica
19. Cortei dei Conti e Bilancio e Finanza dell'Assemblea
20. Istituti della Rivoluzione
21. Commissione Ricorsi Articolo 90 della Costituzione (che ha il compito di condurre inchieste sui reclami dei cittadini contro organizzazioni governative)
22. Commissione per la Revisione delle Interrogazioni

(che ha il compito di esaminare le interrogazioni presentate dai Membri del Parlamento ai Ministri e le risposte di questi ultimi. La Commissione valuta se le risposte siano state soddisfacenti: in caso contrario, i Membri del Parlamento hanno il diritto di proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro la cui risposta abbia ottenuto valutazione negativa).

Durante la Legislatura iniziata nel 1996 è stata creata anche una Commissione per la Questione Femminile, che sta procedendo ad una revisione in senso migliorativo di tutta la legislazione riguardante la donna.

23. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate integralmente dalla Gazzetta Ufficiale.

24. Nelle sedute ordinarie del Parlamento il numero legale si raggiunge con la presenza dei due terzi dei Membri, e le risoluzioni normalmente vengono approvate a maggioranza semplice, salvi casi particolari previsti volta per volta da norme specifiche.

25. *Cfr.* Note 6 e 19. Le norme in proposito sono delineate negli Artt. 91-99.

26. Un disegno o un progetto di legge possono essere messi in discussione nel Parlamento in due modi: il Governo può sottoporre un disegno di legge di propria iniziativa all'Assemblea Nazionale dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; oppure, lo *Steering Board* (Commissione Organizzativa) dell'Assemblea può organizzare le procedure di discussione di una proposta di legge firmata da almeno quindici Rappresentanti. Le proposte che non abbiano carattere di urgenza sono normalmente prese in esame in ordine di presentazione. La pro-

cedura di discussione ha inizio con la prima lettura del testo proposto dopo che esso è stato esaminato dalla Commissione competente e che ne è stata distribuita copia a ciascuno dei membri dell'Assemblea.

Se il quadro generale della proposta è approvato in sede di prima lettura, essa viene di nuovo inoltrata alla Commissione (o Commissioni) competente per una revisione dei dettagli. In questa fase, i Membri dell'Assemblea possono proporre emendamenti. I dettagli della proposta di legge ed i relativi emendamenti vengono quindi discussi, ed approvati o rigettati. La Commissione competente ha facoltà di chiedere ad esperti esterni all'Assemblea di partecipare alle proprie riunioni e alla discussione. Quindi il testo passa all'Assemblea per la seconda lettura, che riguarda i suoi dettagli. In questa fase, i Membri dell'Assemblea i cui emendamenti sono stati rigettati in Commissione possono riproporli e chiederne la ratifica in Assemblea. Il testo, quando definitivamente ratificato in seconda lettura, può essere inoltrato al Consiglio di Vigilanza (*cf.* Nota 25).

I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza semplice (ad "una stella") vengono discussi dalla Commissione competente soltanto una volta. I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza di secondo grado (a "due stelle") non sono esaminati dalle Commissioni e vengono discussi in due sedute consecutive dell'Assemblea. I disegni o le proposte di legge di massima urgenza (a "tre stelle") sono immediatamente inclusi nell'ordine del giorno. Il grado di urgenza di ciascun testo deve essere approvato dalla maggioranza dei Membri dell'Assemblea. Esistono categorie di testi di legge che non possono essere messi in discussione con urgenza, per esempio il bilancio.

27. Il testo di questo Articolo non riguarda ovviamente la costituzione in Iran di società ed imprese straniere diverse da quelle

“ad azionariato pubblico” o diffuso.

28. Durante il primo ventennio dalla Rivoluzione non sono stati costituiti all'interno dell'Assemblea Nazionale dei gruppi parlamentari di carattere partitico. Ciò è spiegabile sia come conseguenza delle vicende storiche dell'Iran durante i secoli, che non hanno mai favorito il radicarsi di partiti politici, sia come risultato indiretto delle norme costituzionali (*cfr.* l'Art. 85), le quali sottolineano il carattere assolutamente personale della responsabilità e delle prerogative della carica di Parlamentare, non consentono il godimento di alcun privilegio ai Membri dell'Assemblea che appartengano a partiti rispetto agli indipendenti, e stabiliscono che le elezioni si svolgano sulla base dei collegi elettorali e non sulla base di una rappresentanza proporzionale.

Ciò nonostante, a partire dalla fine degli anni Ottanta si sono creati nel Parlamento gruppi di natura ufficiosa, che delineavano le proprie posizioni con maggiore chiarezza soltanto schierandosi al momento di discutere o di votare; ma il loro carattere improprio non impediva ad alcuni Membri dell'Assemblea di passare da uno schieramento all'altro a seconda dell'opportunità, e rendeva pertanto difficile, se non impossibile, calcolare le rispettive forze. Soltanto verso il finire degli anni Novanta si sono cominciati a costituire nel Paese partiti politici veri e propri, con nome e statuto ufficiali e piattaforme programmatiche specifiche.

29. Per quanto concerne la Carta Costituzionale, i Membri del Parlamento non godono di altra immunità giudiziaria se non di quella espressa nel presente Articolo. Tuttavia, nel maggio 1988 è stata ratificata in prima lettura una mozione che nei fatti prevede una immunità più ampia, fissando disposizioni per le inchieste da condursi presso i Tribunali di Teheran riguardo a reati

eventualmente commessi dai Rappresentanti sia prima della loro elezione al Parlamento, sia durante il periodo di carica. Il suo regolamento attuativo è stato però rimandato in sede di seconda lettura.

30. Il termine, *Shora-ye Ne-gahban-e Qanun-e Assassi*, si può tradurre anche con "Consiglio dei Guardiani" (cfr. Nota 6).

31. Cfr. Artt.107 e sgg.

32. Cfr. Artt. 156 e sgg.

33. Si è effettivamente messo in atto questo meccanismo di sostituzione soltanto durante il primo periodo di sei anni seguito alla costituzione del primo "Consiglio di Vigilanza". La Guida della Rivoluzione gode comunque della prerogativa di rinnovare il mandato ai Membri del primo gruppo di Giuristi (ad uno o più di essi) dopo che il loro mandato è giunto al termine.

34. Il potere di veto del Consiglio di Vigilanza si è esplicitato in modo significativo durante le prime due legislature, soprattutto a riguardo di leggi inerenti la distribuzione di terre coltivabili, il razionamento di alcuni generi di consumo, e il commercio con l'estero.

35. Nel 1987, l'Imam Khomeini ha inoltre nominato il "Consiglio delle Opportunità", o "per la Determinazione della Convenienza dell'Ordine Islamico", o "per la Determinazione delle Scelte" (*Shohra-ye Masslehat*), organismo il cui compito consiste nel dirimere le eventuali controversie di carattere legale fra il Parlamento e il Consiglio di Vigilanza. Nel 1988 l'Imam tolse

al Governo il potere, che egli stesso gli aveva garantito, di controllare gli eccessi nella fissazione dei prezzi di mercato, e lo assegnò al nuovo Consiglio. Il Consiglio delle Opportunità cominciò dunque a varare numerosi provvedimenti: per esempio, abolì parzialmente alcune restrizioni imposte dal Governo alle importazioni di merci effettuate da privati; elaborò leggi contro il narcotraffico, la corruzione e l'appropriazione indebita, l'introduzione di valuta estera falsa, per il controllo dell'inflazione ecc. Tuttavia, nel dicembre 1988 l'Imam tolse nuovamente al Consiglio la prerogativa di varare provvedimenti legislativi, e lo incaricò di provvedere esclusivamente alla mediazione fra il Consiglio di Vigilanza ed il Parlamento.

I Membri del Consiglio delle Opportunità sono nominati dalla Guida Suprema della Rivoluzione (*cf.* artt. 107 e sgg.). Durante gli anni Novanta, le responsabilità ed i poteri di tale Consiglio sono stati ulteriormente rafforzati, dal momento che la Guida Suprema, Ayatollah Khamenei, ne ha nominato vari membri aggiuntivi scegliendoli fra tutte le aree di opinione presenti nel Paese, considerandolo in pratica anche come una sorta di propria Assemblea consultiva nella quale sono rappresentati i punti di vista e gli interessi di tutti i settori. In questa veste dunque, il Consiglio sovrintende ora anche alla linea politica dell'Esecutivo.

36. In un discorso pronunciato il 30 agosto 1988, l'Imam Khomeini espresse in modo succinto il proprio pensiero riguardo la necessità di un Consiglio incaricato di progettare le linee politiche di fondo per la ricostruzione, a seguito delle devastazioni causate dall'invasione irachena e dalla conseguente guerra di difesa: di tale Consiglio, disse, avrebbero dovuto fare parte i massimi responsabili dei tre poteri dello Stato ed il Primo Ministro. In un discorso successivo, l'Imam Khomeini incluse nell'isti-

tuendo Consiglio anche il titolare del Dicastero volta per volta interessato ai settori presi in esame per l'opera di ricostruzione. Il nuovo Organismo venne pertanto denominato "Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione".

Esso costituisce oggi in pratica una delle massime Istanze che determinano lo sviluppo economico del Paese. Questo Consiglio si avvale di una Commissione consultiva, organizzata in sette sotto-comitati ciascuno dei quali si occupa, rispettivamente, dell'agricoltura, dell'industria e delle miniere, del commercio, delle questioni monetarie e finanziarie, dei servizi infrastrutturali, dei servizi sociali, dello sviluppo urbano e abitativo.

37. Il termine esatto è *faqih*, cioè "esperto di *fiqh*" (laddove *fiqh* è la "giurisprudenza", il "diritto", da intendere nel senso di "scienza della Legge religiosa", cioè di "definizione delle regole della Legge" riguardo ai diversi comportamenti nella vita sociale).

38. La più alta autorità della Repubblica Islamica è la Guida (*Leader*) - o in alternativa il Consiglio Direttivo (Consiglio di *Leadership*) - che esercita i poteri combinati di tipo politico e religioso ed in se stessa costituisce quindi l'espressione più significativa dell'integrazione, tipica dell'Islam, fra sfera religiosa e sfera politica (*cf.* Art. 5).

La prima Guida della Repubblica Islamica dell'Iran, l'Imam Khomeini, assunse questa carica come fondatore della Repubblica Islamica stessa e suo tutore teologico (*vali-e faqih*). Dopo la scomparsa dell'Imam Khomeini, avvenuta il 3 giugno 1989, l'Assemblea degli Esperti elesse a suo successore l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei.

Il testo originario della Parte Ottava della Costituzione è stato modificato nel 1989 da alcuni emendamenti, che hanno precisa-

to i contenuti di altrettanti Articoli: il Consiglio di *Leadership* è stato cancellato, ed è stato affidato all'Assemblea degli Esperti (*cf. infra*, Nota 39) il compito preciso di eleggere un'unica Guida (è stato quindi cassato il comma che prevedeva che l'elezione della Guida potesse anche essere affidata direttamente al popolo, come per altro era avvenuto con l'insediamento dell'Imam Khomeini). L'Assemblea degli Esperti è stata così incaricata anche di dichiarare decaduto il Leader dalla sua carica nel caso di sua incapacità a svolgere i compiti affidatigli, o di perdita dei requisiti richiesti, o di sopravvenuta conoscenza che egli non ne fosse in possesso al momento della sua elezione.

Al Leader oggi non si richiede più di essere la suprema Autorità teologica (*marja-e taqlid*) riconosciuta come tale dagli Sciiti; è sufficiente che egli possieda adeguata scienza e conoscenza per poter emettere editti sulla base di vari capitoli del Canone islamico. I suoi poteri e doveri - che tuttavia egli può delegare a propri rappresentanti - sono i seguenti:

- a) determinare le linee politiche generali del Paese dopo essersi consultato con il Consiglio delle Opportunità (*cf. Nota 35*), mantenendo comunque il diritto alla decisione finale;
- b) vigilare sull'adeguata applicazione di tali linee politiche;
- c) indire i referendum;
- e) conferire - o ritirare - l'incarico, o accettarne le relative dimissioni, ai giuristi islamici membri del Consiglio di Vigilanza (*cf. Artt. 91 - 99*), al Capo dell'apparato giudiziario (*cf. Artt. 156 e sgg.*), al Direttore dell'Organismo Radio-Televisivo, al Capo di Stato Maggiore generale dell'Esercito, al Comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ai Comandanti di tutte le Forze Armate e di Polizia;
- f) svolgere la funzione di Comandante generale delle Forze Armate;

g) dichiarare la guerra o la pace ed ordinare la mobilitazione delle forze;

h) risolvere le eventuali dispute fra i Capi delle tre branche dello Stato e regolamentare i loro rapporti reciproci;

i) firmare il decreto di ratifica della nomina del Presidente della Repubblica dopo la sua elezione;

l) decretare le dimissioni del Presidente della Repubblica per ragioni di interesse nazionale, nel caso una sentenza della Corte Suprema lo dichiari inadempiente ai suoi doveri o un voto del Parlamento lo qualifichi come inadeguato alla funzione;

m) concedere la grazia ai detenuti o commutare le pene cui siano stati condannati, a seguito di raccomandazione da parte del Capo del Giudiziario;

n) procedere alla soluzione di questioni altrimenti irrisolvibili ricorrendo al Consiglio delle Opportunità.

39. L'idea di un'Assemblea degli Esperti (*Majlis-e Khebragan*) nacque a seguito delle discussioni e dei dibattiti, avviati nel periodo immediatamente post-rivoluzionario, riguardo alla necessità di istituire un'Assemblea Costituente per l'elaborazione di un Testo di Costituzione. Quando la maggioranza dell'elettorato votò a favore dell'instaurazione di una Repubblica Islamica e dell'abolizione della monarchia nel referendum a duplice quesito dell'aprile 1979, si decise di sottoporre le bozze della Carta Costituzionale ad un'Assemblea perché le discutesse e più tardi ne facesse materia di referendum. Venne così convocata la Prima Assemblea degli Esperti, che dopo aver discusso la bozza di Costituzione presentata dal Governo provvisorio ed averla ampiamente emendata, sottopose il testo finale a referendum popolare il 2 dicembre 1979. Dopo di che l'Assemblea venne sciolta.

Il ballottaggio per la Seconda Assemblea degli Esperti, in conformità all'art. 108 della Costituzione, si svolse nel dicembre

1982, per l'elezione di 83 membri, dei quali 76 vennero eletti in prima sessione, e 7 in seconda sessione. Nell'aprile 1988 si svolsero elezioni parziali per la sostituzione dei Membri dell'Assemblea nel frattempo deceduti. Le elezioni per la Terza Assemblea degli Esperti (a suffragio universale) sono state indette per il 23 ottobre 1999.

40. Ai Membri dell'Assemblea degli Esperti non è imposta alcuna limitazione per quanto riguarda il diritto di svolgere contemporaneamente altre funzioni, per esempio in qualità Membri del Parlamento o Ministri. Di conseguenza, molti esponenti politici e funzionari di massimo livello sono anche membri dell'Assemblea degli Esperti. Tuttavia, una delle principali differenze fra la Prima Assemblea degli Esperti e la Seconda consiste nel fatto che i Membri della Seconda appartengono tutti al clero.

L'Assemblea degli Esperti ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno. Una disposizione legislativa prevede che le sedute si svolgano nella città di Qom, ma quasi tutte sono convocate a Teheran, per ragioni di opportunità. Ciò nonostante, la Segreteria dell'Assemblea degli Esperti ha sede in Qom. L'Ufficio Direttivo dell'Assemblea degli Esperti consta di cinque membri.

41. Fanno direttamente capo alla Guida della Rivoluzione:

il Comitato di Soccorso dell'Imam Khomeini (*Komiteh Emdad-e Emam Khomeini*);

la Fondazione 15 Khordad (*Bonyad-e Panzdah Khordad*);

la Fondazione degli Oppressi (*Bonyad-e Mostaz'afan*);

la Fondazione dei Martiri (*Bonyad-e Shahid*);

la Fondazione Alloggi (*Bonyad-e Maskan*);

il Consiglio Supremo della Rivoluzione Culturale (*Shoray-e Aali Enqelab-e Farangi*);

l'Organizzazione per la Propaganda Islamica (*Sazeman-*

e Tabliqat-e Eslami);

i Comitati per la Distribuzione delle Terre (*Hay'atha-ye Vagozari Zamin*).

42. Dal 1989 al Presidente della Repubblica sono state affidate anche le mansioni e le prerogative proprie del Primo Ministro: *cf.* Nota 17.

43. Un'importante innovazione introdotta nel 1989 consiste nel trasferimento dal Presidente alla Guida della Rivoluzione del compito di coordinare i tre poteri dello Stato (*cf.* Nota 38). Inoltre, oggi il Presidente può nominare più Vice-Presidenti, di cui uno delegato ad assumere le funzioni presidenziali in determinati casi (*cf. infra*, Nota 45).

44. L'Ufficio del Presidente (*Nahad-e Riassat-e Jomhouri*) consiste della Segreteria, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri del Presidente. Dopo la Rivoluzione, presso la Presidenza venne creato un Dipartimento speciale (ancora in funzione) al quale vennero affidati tutti gli archivi e i documenti dell'Organizzazione per l'Intelligence e la Sicurezza nazionale (SAVAK), la polizia politica del regime monarchico, che era stata smantellata.

Sempre dalla Presidenza è amministrata l'Organizzazione per il Bilancio e la Programmazione Economica (*Sazeman-e Barnameh va Budjeh*), cui fanno capo:

il Centro Statistico Iraniano;

il Centro Cartografico Nazionale;

il Centro Informatico;

l'Iranian Data Processing Company (già IBM);

il Remote Assessment Centre (ricerca applicata satellitare).

Fanno inoltre capo alla Presidenza:

l'Organizzazione per i Dipendenti Civili e gli Affari Am-

ministrativi (*Sazeman-e Omoor Estekh-dami va Edari Keshvar*), che coordina gli Enti governativi, emana le norme per l'assunzione dei dipendenti civili, ed elabora gli statuti organizzativi per gli Enti di nuova formazione;

lo State Management Training Centre of Iran (*Sazeman-e Amoozesh Modiriat Sanati Iran*);

l'Organizzazione dell'Archivio Nazionale dell'Iran (*Sazeman-e Assnad-e Melli Iran*) che custodisce tutti i documenti governativi;

la Civil Retirement Organisation (*Sazeman-e Bazneshastegi Keshvari*);

l'Organizzazione per l'Educazione Fisica (*Sazeman-e Tarbiat Badani*);

l'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente (*Sazeman-e Hefz-e Mohit-e Zist*);

l'Agenzia per l'Energia Atomica (*Sazeman-e Enerjy Atom*).

45. In base agli emendamenti del 1989, il compito di sostituire nelle sue funzioni il Presidente in caso di sua morte, dimissione, destituzione o assenza superiore a due mesi è stato affidato al Vice-Presidente; tale passaggio però è soggetto al consenso della Guida della Rivoluzione. In mancanza di tale consenso, il Vice-Presidente assume l'incarico di organizzare le nuove elezioni presidenziali entro 50 giorni.

46. Dal momento del varo degli emendamenti costituzionali del luglio 1989 le funzioni e le responsabilità del Primo Ministro sono state attribuite al Presidente della Repubblica (*cf.* Nota 17). Nel tradurre gli Articoli di questa Sezione ci si è mantenuti fedeli al testo originale, ma ovviamente ogniqualvolta si fa riferimento alla figura del Primo Ministro è necessario tenere presente l'entrata in vigore degli emendamenti citati e considerare il

termine "Primo Ministro" come indicativo del ruolo assunto in determinate occasioni dal Presidente della Repubblica.

La prerogativa del Primo Ministro-Presidente di presentare all'Assemblea Nazionale i Ministri di propria scelta è in qualche misura limitata, per quanto riguarda il Ministro della Giustizia, dall'Art. 160 della Costituzione, secondo il quale il Primo Ministro può sceglierlo solo all'interno della rosa di candidati proposti dal Supremo Consiglio di Giustizia.

47. Il governo della R. I. dell'Iran consiste essenzialmente di 22 Ministeri:

Ministero degli Affari Esteri (*Vezerat-e Omoor Kharejeh*). Vi fanno capo:

- Scuola Superiore Relazioni Internazionali (fondata nel 1983, prepara il personale diplomatico)
- Istituto per gli Studi Politici e Internazionali (IPIS).

Ministero degli Affari Interni (*Vezerat-e Keshvar*). Vi fanno capo:

- Ente di Stato Registrazione Stato Civile
- Gendarmeria
- Polizia
- Comitati della Rivoluzione Islamica.

Ministero della Giustizia (*Vezerat-e Dadgostari*). Vi fanno capo:

- Dipartimento Notarile dello Stato per Scritture e Proprietà Immobiliari
- Ente Gazzetta Ufficiale
- Dipartimento Medicina Forense
- Istituto Esperti Amministrazione della Giustizia.

Ministero della Difesa (*Vezerat-e Defa*). Vi fanno capo:

- Compagnia Industrie ETKA, per il rifornimento al personale

dell'Esercito

- Compagnia Tessitura e Maglieria *Fakhr-e Iran*
- Compagnia Industrie Produzione Pane
- Organizzazione Industriale Difesa, che produce armamenti
- Compagnia Industrie Elettroniche
- Compagnia Industrie Aeree Iraniane
- Compagnia Iraniana Manutenzione e Ammodernamento Elicotteri
- Compagnia Produzione Accumulatori Energia.

Ministero dell'Economia e Finanza (*Vezerat Omoor Eqtesadi va Daraie*). Vi fanno capo:

- Amministrazione Dogane Iran
- Ente Iraniano Investimenti e Sussidi Economici e tecnologici
- Organizzazione Finanziaria Espansione Proprietà delle Unità di produzione
- Ente Servizi Calcolatori Elettronici
- Ente Verifiche
- Agenzia Assicurativa Centrale Iraniana
- Compagnia Nazionale Iraniana Depositi Pubblici e Dogane
- Istituti bancari: Banca Centrale dell'Iran, Banche Ostan, Banca Tejarat, Banca Sepah, Banca Saderat, Banca Industrie e Miniere, Banca dell'Agricoltura, Banca Melli, Banca Alloggi, Banca Mellat.

Ministero dell'Industria (*Vezerat-e Sanaye*). Il Ministero esercita le proprie prerogative di controllo sulle industrie tramite alcune strutture; le principali sono:

- Ente Sviluppo e Rinnovamento Industriale (IDRO)
- Ente Nazionale Industrie Iraniane (NIIO)
- Istituto Iraniano Standard e Ricerca Industriale
- Monopolio Iraniano Tabacchi.

Ministero Miniere e Metalli (*Vezerat-e Ma'adan va Felezzat*). Vi fanno capo:

- Ente Geologico Nazionale
- Compagnia Nazionale Iraniana Miniere e Fonderie
- Compagnia Nazionale Iraniana Acciaio
- Compagnia Nazionale Iraniana Esplorazioni Minerarie
- Compagnia Nazionale Iraniana Industrie Rame
- Compagnia Nazionale Iraniana Piombo e Zinco.

Ministero del Petrolio (*Vezerat-e Naft*). Vi fanno capo:

- Compagnia Nazionale Iraniana Petrolio (NIOC)
- Compagnia Nazionale Iraniana Gas (NIGC)
- Compagnia Petrolchimica Nazionale Iraniana (NIPC)
- Compagnia Iraniana Petroli Offshore (IOOC)
- Compagnia Nazionale Iraniana Trivellazioni (NIDC)
- Compagnia Nazionale Iraniana Petroliere (NITC)
- Kala Company Ltd.
- Fabbrica Condotte Ahwaz.

Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (*Vezerat-e Keshavarzi va Tosa'e Rustaie*). A questo Ministero fanno capo numerosi centri di ricerca e di altro tipo. Fra i principali:

- Ente nazionale Foreste e Pascoli
- Ente per la Tutela della Flora
- Istituto di Ricerca Miglioramento e Approvvigionamento Sementi e Virgulti
- Istituto di Ricerca Parassiti e Patologie dei Vegetali
- Istituto di Ricerca Suolo e Acque
- Compagnia Industrie Casearie Iraniane
- Compagnia Agro-Industriale Canna da Zucchero *Haft Tappeh*
- Compagnia Nazionale Carni
- Compagnia di Ricerca e Promozione Allevamento Bachi da Seta.

Ministero per la Crociata di Ricostruzione (*Vezerat-e Jahad-e Sazandegi*). L'omonima istituzione post-rivoluzionaria creata per coordinare le iniziative di ricostruzione nelle aree

rurali è stata trasformata in un Ministero nel 1983. Suo compito è favorire lo sviluppo rurale, risolvere i problemi delle tribù nomadi, fornire assistenza e aiuti agli allevatori di bestiame, promuovere le industrie rurali ecc. A questo Ministero fa capo la Compagnia della Pesca (*Shilat*).

Ministero per il Commercio (*Vezerat-e Bazargani*). Vi fanno capo:

- Ente Centrale per la Cooperazione
- Centro Promozione Esportazioni
- Ente Tè
- Ente Cereali
- Ente Zuccheri
- Ente Tutela Consumatori e Produttori
- Ente Promozione Servizi al Commercio
- Compagnia Iraniana Commercio Statale
- Compagnia Immagazzinaggio e Costruzione Depositi
- Compagnia Iraniana Assicurazioni
- Marina Mercantile della R. I. dell'Iran.

Ministero della Cultura e dell'Educazione Superiore (*Vezerat-e Farhang va Amoozesh Aali*). Vi fanno capo:

- Ente per il Retaggio Culturale dell'Iran
- Centro Pubblicazioni Scientifiche e Culturali
- Centro Ricerca Scientifica e Industriale
- Istituto di Studi e Ricerche Culturali
- Centro Ricerca Applicazioni e Proprietà di Materiali e Energia.

Ministero per la Cultura e Guida Islamica (*Vezerat-e Farhang va Ershad-e Islami*). Vi fanno capo:

- Ente per il Pellegrinaggio alla Mecca, le Donazioni e le Opere di Carità
- Agenzia nazionale di stampa IRNA (*Islamic Republic News Agency*)
- Ente Centri per il Turismo.

Ministero dell'educazione (*Vezerat-e Amoozesh va Parvaresh*). Vi fanno capo:

- Associazione per lo Sviluppo Intellettuale dei Bambini e dei Giovani
- Società Guardiani e Istruttori
- Organizzazione per la Programmazione e la Ricerca Educativa
- Organizzazione Nazionale per l'Ammodernamento e l'Equipaggiamento degli Istituti Scolastici.
- Movimento per l'Alfabetizzazione (*Nehzat-e Savad-Amoozi*).

Ministero dell'Energia (*Vezerat-e Niroom*). Vi fanno capo:

- Istituto Ricerche Risorse Idriche
- Compagnia Servizi Ingegneristici Idraulica (*Mohab*)
- Compagnia Costruzione Dighe e Impianti Irrigazione (*Sabir*)
- Compagnia Servizi Ingegneristici Fonti Energia (*Mashanir*)
- Compagnia Nazionale Produzione ed Erogazione Energia (*Tavanir*)
- Compagnia Iraniana Equipaggiamento, Produzione ed Erogazione Energia Elettrica (*Satkab*)
- Consiglio Regionale Acque
- Consiglio Regionale Elettricità.

Ministero della Sanità (*Vezerat-e Behdasht, Darman va Amoozesh Pezeshki*). Vi fanno capo:

- Istituto Pasteur
- Istituto Scienze della Nutrizione e Industria Alimentare
- Ente Trasfusioni Sangue
- Ente Lotta alla Lebbra
- Ente Previdenza Sociale
- Compagnia Farmaceutica Nazionale
- Ente Protezione Sociale
- Banca Previdenza Lavoratori
- Mezzaluna Rossa
- i Presidi Sanitari di tutte le città.

Ministero per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano
(*Vezerat-e Maskan va Shahr Sazi*). Vi fanno capo:

- Ente Alloggi
- Ente Territori Urbani
- Compagnia Iraniana Industrie Costruzione Alloggi
- Centro Ricerche Alloggi ed Edifici.

Ministero dell'Informazione (*Vezerat-e Ettela'at*).
Questo Ministero è stato creato nel 1983 con il compito di tutelare la sicurezza nazionale, operare nel contro-spionaggio ed occuparsi dei gruppi politici dichiarati fuorilegge. Non vi fa capo alcuna struttura affiliata.

Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali (*Vezerat-e Kar va Omoor Ej-tema'i*). Vi fanno capo:

- Ente Istruzione Professionale e Tecnica
- Istituto per il Lavoro e la Protezione Sociale
- Fondazione Rifugiati Guerra Imposta (con questo nome viene definita la guerra di difesa dall'aggressione irachena durante gli Anni Ottanta).

Ministero delle Poste, Telegrafi e Telefoni (*Vezerat-e Post, Telegraph va Telephone*). Vi fanno capo:

- Compagnia Iraniana Telecomunicazioni
- Compagnia delle Poste
- Compagnia dei Telefoni.

Ministero Strade e Trasporti (*Vezerat-e Raah va Tarabari*).
Vi fanno capo:

- Ferrovie della R. I. dell'Iran
- Ente Porti e Marina Mercantile
- Ente Aviazione Civile
- Linee Aeree della R. I. dell'Iran (*Iran Air*)
- Compagnia Nazionale Servizi Aviazione (*Asseman*)
- Ente Nazionale Meteorologia
- Compagnia Produzione Equipaggiamenti Sicurezza Strade

- Compagnia Costruzione Strade, Manutenzione Macchinari e Rifornimenti Attrezzature
- Ente Iraniano Sviluppo Strade
- Laboratorio Tecnica e Meccanica del Suolo
- Compagnia Trasporti Irano-Russa.

Ministero delle Cooperative (*Vezerat-e Ta'avon*).

Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica era stato creato nel 1985 (sino a quel momento le sue funzioni erano state esercitate dall'omonima organizzazione, controllata direttamente dal Primo Ministro, il quale, a quei tempi, non era soggetto alle interpellanze parlamentari); esso è stato poi nuovamente abolito in quanto Ministero specifico, e le sue responsabilità e prerogative, come pure quelle per gli Affari Amministrativi e i Dipendenti dello Stato, sono state trasferite al Presidente (cfr. Nota 44).

Il Ministero delle Guardie della Rivoluzione Islamica (*Vezerat-e Sepah Pasdaran-e Enqelab-e Islami*), inizialmente previsto, è stato poi soppresso; oggi tale Corpo fa capo al Ministero della Difesa.

48. Per effetto degli emendamenti varati nel 1989, il Presidente-Premier, avendo ricevuto legittimazione diretta dal popolo al momento dell'elezione presidenziale, non è più soggetto al voto di fiducia o sfiducia iniziale da parte dell'Assemblea Nazionale. Tuttavia, il Parlamento conserva ancora il diritto di interpellare il Presidente e farlo eventualmente oggetto di un voto di sfiducia una volta che egli abbia assunto le funzioni di Primo Ministro. In questa veste, il Presidente è tenuto a rispondere in Parlamento alle interpellanze firmate da almeno un quarto dei Parlamentari; ogni Parlamentare può inoltrare al singolo Ministro interpellanze relative ad argomenti che rientrino nell'ambito delle sue responsabilità; le mozioni di sfiducia nei confronti di

singoli Ministri devono essere firmate da almeno dieci Parlamentari. Il Ministro che riceva il voto di sfiducia viene destituito e non può fare parte del governo che si formi immediatamente dopo quello in carica. Per una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente-Premier, è necessaria la firma di almeno un terzo dei Parlamentari. Per destituirlo occorre il voto di sfiducia di almeno i due terzi della Assemblea Nazionale.

49. Il sistema giudiziario ha subito cambiamenti profondi dopo l'affermarsi della Rivoluzione, anche perché il Corano e lo *Hadith*, la Tradizione relativa agli atti del Profeta Mohammad e degli Imam sciiti, contengono una notevolissima quantità di istruzioni riguardanti le procedure di accertamento e prova dei reati, di istruzione dei processi e di elaborazione delle sentenze, come pure la graduazione delle condanne e delle pene. Di conseguenza, l'amministrazione della giustizia ha potuto iniziare a funzionare secondo l'ispirazione islamica immediatamente dopo la Rivoluzione, ed in tempi abbastanza brevi sono stati elaborati e varati un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e nuovi codici di procedura.

Per quanto concerne il Testo Costituzionale, il sistema giudiziario è stato reso totalmente indipendente dagli altri due poteri dello Stato: il Ministero della Giustizia è incaricato soltanto dell'organizzazione amministrativa e del budget, della cura dei rapporti fra il Giudiziario da un lato ed il Legislativo e l'Esecutivo dall'altro, del compito di rispondere in sede di Assemblea Nazionale alle interpellanze inoltrate dai Parlamentari, e di presentare disegni di legge di contenuto giudiziario in qualità, caso per caso, di rappresentante del Governo o del Sistema Giudiziario.

50. Esistono attualmente due categorie di Tribunali: i Tribunali pubblici ed i Tribunali Speciali.

I Tribunali pubblici includono i Tribunali di Primo Grado Civili e Penali, i Tribunali Superiori Civili e Penali, i Tribunali Civili Indipendenti e Civili Speciali (*cf. infra*, Nota 53). I Tribunali Speciali includono i Tribunali della Rivoluzione Islamica (*cf. infra*, Nota 51) e il Tribunale Speciale per il Clero.

Nei primi mesi del 1987, infatti, l'Ayatollah Khomeini decretò l'istituzione di un tribunale speciale incaricato di investigare e giudicare i reati commessi da membri del clero; nominò quindi il Giudice Presidente e il Procuratore di tale Tribunale Speciale per il Clero e ordinò loro di indagare ed emettere sentenze sulla base di regole e normative teologiche. Entrambe le cariche ne avrebbero risposto unicamente a lui, in quanto Guida Suprema. Da allora questo Tribunale ha continuato a funzionare, rimanendo in pratica all'esterno del sistema giudiziario propriamente detto.

51. Al Supremo Consiglio di Giustizia fanno capo:

1) l'Amministrazione Giudiziaria (*Dadgostari*) e le sue strutture - in quest'ambito lavora la Polizia Giudiziaria (*Police Qazaie*);

2) l'Ispettorato Generale dello Stato (*Sazeman-e Bazressi Kol*, *cf. Art. 174*);

3) il Tribunale Amministrativo (*cf. Art. 173*).

Inoltre, l'Atto Giuridico 1/5/1983 assoggetta al Supremo Consiglio di Giustizia anche le strutture giudiziarie denominate Tribunali della Rivoluzione Islamica e le Procure della Rivoluzione Islamica, cui è assegnato il compito di indagare:

a) su tutti i reati commessi contro la sicurezza interna ed esterna dell'Iran, sui reati "contro Dio" e di "corruzione sulla terra",

b) sugli attentati alla vita degli uomini politici,

c) sullo spaccio e il contrabbando di stupefacenti,

d) sui casi di omicidio, massacro, sequestro di persona e tortura commessi al fine di restaurare il regime monarchico pre-rivoluzionario e di reprimere la lotta del popolo iraniano,

e) sui casi di deprezzazione del Tesoro nazionale,

f) sull'accaparramento di generi di prima necessità e sulla loro messa in commercio a prezzi rincarati.

Il medesimo Atto Giuridico distingue tre categorie di Tribunali della Rivoluzione Islamica:

1) i Tribunali per i Reati Economici, con giurisdizione sui casi (e) ed (f);

2) i Tribunali per gli Affari Politici, per i casi (a), (b) e (d);

3) i Tribunali Anti-Narcotici, per il caso (c).

52. La Corte Suprema (*Divan-e Aali Keshvar*), analoga all'italiana Corte di Cassazione, è divisa in Sezioni, il cui numero può variare a seconda delle esigenze. Le Sezioni non emettono sentenze di propria elaborazione, ma possono confermare le sentenze dei Tribunali Superiori penali e civili.

In base all'Articolo 288 dell'Emendamento al Codice di Procedura Penale del 28 agosto 1982, la Corte Suprema deve esprimere per scritto il proprio parere riguardo ad una sentenza, se la considera scorretta, ed inoltrarlo al tribunale competente. Quest'ultimo, qualora concordi con il parere della Corte Suprema, emette una revisione della precedente sentenza conformandosi; in caso contrario, il caso è sottoposto alla Direzione Generale dei Tribunali perché consideri la possibilità di incaricare del processo un altro tribunale. Se concorda con il parere della Corte Suprema, il secondo tribunale emette una sentenza conforme; in caso contrario, il caso viene di nuovo sottoposto alla Corte Suprema perché venga riesaminato dal suo Consiglio Generale.

Le decisioni del Consiglio Generale della Corte Suprema sono assunte a maggioranza assoluta dei voti, e possono dare luogo

ad uno dei tre casi seguenti:

- se il Consiglio Generale ritiene che la sentenza di uno soltanto dei Tribunali Penali Superiori sia corretta e giustificata, la pratica è restituita a tale Tribunale perché sia emessa una sentenza operativa,

- se le sentenze di entrambi i Tribunali sono ritenute corrette e giustificate, la pratica è restituita al secondo perché emetta una sentenza operativa;

- in tutti gli altri casi, la pratica è consegnata alla Direzione Generale dei Tribunali perché la aggiudichi ad una delle Sezioni della Corte Suprema. Tale Sezione effettua le necessarie indagini ed emette la propria sentenza, di valore conclusivo e vincolante.

In base all'Articolo 1 della Legge sui Requisiti per la Formazione della Corte Suprema, ciascuna Sezione della Corte Suprema si compone di due giudici qualificati, di cui uno è nominato Presidente di Sezione. Entrambi i giudici devono essere esperti di giurisprudenza islamica, o in alternativa aver partecipato ad uno speciale corso di teologia (*kharej*) della durata di dieci anni, oppure avere compiuto dieci anni di esperienza nella Magistratura giudicante o nell'Avvocatura; in ogni caso, devono possedere una conoscenza approfondita delle norme islamiche.

53. Ogni Tribunale Civile Superiore è composto di un Giudice Presidente, di un Giudice a latere e di un Consulente; sia il primo sia il secondo, in alternativa, possono emettere sentenze, ma prima che la sentenza venga emessa, il Consulente deve esaminare a fondo il caso e commentarlo per scritto. Se tuttavia il Giudice sentenziante è un Giurista islamico pienamente qualificato (*mujtahed*), egli non è costretto ad attendere il commento del Consulente. Il Tribunale Civile Superiore giudica in tutte le materie legali e non relative a controversie, tranne che nei casi di

competenza del Tribunale Civile di Primo Grado. Le sue sentenze sono definitive e vincolanti, ad eccezione dei casi in cui:

a) il giudice si convinca che la sentenza emessa non si fonda sui corretti criteri giudiziari, oppure

b) un altro giudice definisca la sentenza del primo inadeguata o contraria alla legge o alle norme islamiche, oppure

c) si dimostri che il primo giudice non possedeva le qualifiche necessarie per occuparsi della causa.

Si può proporre appello contro la sentenza entro il quinto giorno dalla sua emissione, tranne che nel caso in cui il Giudice sentenziante sia un *mujtahed*. Nei casi di interposto appello, o al verificarsi dei casi (a), (b) o (c), la causa viene sottoposta ad una Sezione della Corte Suprema (*cf.* Nota 51), che ratifica o invalida la sentenza e restituisce la pratica al Giudice per la sentenza definitiva.

I Tribunali Penali Superiori, composti in modo analogo, giudicano i reati punibili con la condanna a morte, all'esilio, al carcere per la durata di dieci anni o più, a sanzioni pari a due milioni di rial o più oppure pari o superiori ai due quinti del patrimonio del reo. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Penali Superiori sono esaminate da una Sezione della Corte Suprema (*cf.* Nota 51), tranne nei casi in cui il processo si concluda con l'assoluzione piena dell'accusato, o si irroghino condanne inferiori a quelle sopra menzionate.

Ogni Tribunale Civile di Primo Grado è composto di un Giudice Presidente o di un Sostituto, con l'aggiunta facoltativa di un Consulente; esso può giudicare tutte le cause relative a questioni di eredità, a querele che non eccedano il valore di due milioni di *rial*, a richieste di riconoscimento di diritti d'uso, di divisione e vendita di proprietà congiunte ecc. Gli appelli interposti contro le sentenze dei Tribunali Civili di Primo Grado vengono esaminati dai Tribunali Civili Superiori, le cui successive sen-

tenze sono definitive e vincolanti.

I Tribunali Penali di Primo Grado sono composti in modo analogo a quelli Civili; la loro giurisdizione si estende a tutti i reati di cui non abbiano competenza i Tribunali Penali Superiori, ai reati connessi con la gestione della Municipalità, alle violazioni del Codice Stradale ecc. Per il ricorso in appello vale anche qui quanto già esposto per i Tribunali Civili di Primo Grado.

Nelle zone dove esista soltanto un Tribunale Civile di Primo Grado, il Supremo Consiglio di Giustizia conferisce ad esso la prerogativa di giudicare cause finanziarie sino al valore massimo di 4 milioni di *rial*, e cause relative alla falsificazione di documenti e certificati anagrafici. Inoltre, in situazioni particolari, questi Tribunali (denominati quindi Tribunali Civili Indipendenti) sono autorizzati a giudicare anche in materie rientranti nella giurisdizione dei Tribunali Penali di Primo Grado. Per quanto riguarda i casi di competenza dei Tribunali Penali Superiori, un Tribunale Civile Indipendente assume la funzione di magistrato referente e consegna la pratica all'Ufficio giudiziario competente per il giudizio.

Un Tribunale Civile Speciale è un Tribunale pubblico con poteri equiparabili a quelli di un Tribunale Civile o Penale di Primo Grado. La sua giurisdizione si estende al giudizio di dispute relative a problemi coniugali, divorzio, affidamento dei figli, eredità, riconoscimento di consanguineità ecc. Le sentenze di questi Tribunali sono definitive e vincolanti.

54. Oggi in Iran i Tribunali Civili applicano ancora in gran parte normative entrate in vigore già in epoca pre-rivoluzionaria. Invece i Tribunali Penali, i Tribunali Civili Speciali ed i Tribunali della Rivoluzione Islamica fondano le rispettive sentenze su leggi entrate in vigore dopo la Rivoluzione.

Esistono quattro categorie di leggi penali islamiche, che l'Atto

delle Pene Islamiche del 13 ottobre 1982 ha così definito:

- Articolo 8: *Hodood*, ovvero le pene il cui scopo sia stato determinato dalla *Shari'ah*, o “Legge religiosa” islamica. La Legge di *Hodood* definisce nei dettagli reati quali la “guerra contro Dio” e la “corruzione sulla Terra” (ovvero il complotto per il rovesciamento del governo islamico) e reati contro la morale (adulterio, consumo di bevande alcoliche, calunnia ecc.), precisando le rispettive pene secondo i vari gradi di punibilità.

- Articolo 9: *Qessass*, ovvero la pena a cui il reo viene condannato e che deve essere uguale al crimine commesso (in Occidente in genere la si definisce con il termine “Legge del taglione”, in accezione riduttiva e negativa). La Legge di *Qessass* si compone di 80 Articoli che definiscono diversi tipi di condanna, irrogabili a seconda che il crimine commesso sia di omicidio o di lesione permanente del corpo della vittima.

- Articolo 10: *Diyat*, ovvero le sanzioni in denaro. Il *diye*, cioè il “prezzo del sangue”, è il risarcimento in denaro versato dal colpevole agli eredi della vittima, cui è riconosciuto il diritto di scegliere questo tipo di risarcimento in alternativa all’incarcerazione o all’esecuzione del colpevole. La Legge del *Diyat* determina le condizioni per il pagamento, come pure il diverso ammontare del risarcimento per i casi di omicidio o di lesioni gravi alle differenti parti del corpo umano.

- Articolo 11: *Ta'azirat*, ovvero le pene che il giudice può irrogare sebbene il loro scopo non sia stato determinato dalla *Shari'ah*: esse includono il carcere, le sanzioni in denaro e la fustigazione, ma non devono essere più severe delle pene comprese nella categoria *hodood*.

Una menzione a parte è opportuna per la Legge contro il Narcotraffico, varata nel 1989, secondo la quale allo spacciatore di stupefacenti trovato in possesso di più di venti grammi di eroina o più di cinque chili di oppio è comminata la pena di morte;

negli anni successivi, con il varo di alcuni emendamenti, finalizzati ad ovviare al crescente affollamento delle prigioni e a rendere più agevole l'individuazione e la cattura dei grandi trafficanti, l'autorità giudiziaria è stata messa in grado di decidere di comminare ai colpevoli di reato minore - seppure legato al narcotraffico - pene diverse dal carcere.

55. L'Articolo concerne la gestione dei due mezzi di comunicazione radiofonico e televisivo perché essi sono di proprietà pubblica (amministrati da un Direttore Esecutivo sotto la supervisione di un consiglio composto dai rappresentanti dei tre Poteri dello Stato), così come l'Agenzia nazionale di stampa IRNA, che fa direttamente capo al Ministero per la Cultura e Guida islamica (*cf.* Nota 47). Per quanto riguarda invece la stampa di quotidiani e periodici, completamente aperta all'iniziativa pubblica anche se molti periodici sono pubblicati da Enti governativi o da Organizzazioni loro affiliate, al Ministero della Cultura e Guida Islamica è affidata la loro supervisione.

Indice

Presentazione.....	3
La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Preambolo.....	7
La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Testo:	
Parte Prima. Principi generali (Articoli 1 - 14).....	19
Parte Seconda. Lingua, scrittura, calendario, bandiera (Articoli 15 -18).....	27
Parte Terza. I diritti del popolo (Articoli 19 - 42).....	29
Parte Quarta. Affari economici e finanziari (Articoli 43 - 55).....	35
Parte Quinta. Sovranità Nazionale e Poteri derivanti (Articoli 56 - 61).....	41
Parte Sesta. Potere Legislativo. Prima Sezione: L'Assemblea Islamica (Articoli 62 - 70).....	43
Seconda Sezione: Poteri e competenze dell'Assemblea Nazionale (Articoli 71 - 99).....	46

Parte Settima. I Consigli (Articoli 100 - 106).....	55
Parte Ottava. La Guida o il Consiglio Direttivo (Articoli 107 -112).....	58
Parte Nona. Potere Esecutivo.	
Prima Sezione: La Presidenza (Articoli 113 -132).....	61
Seconda Sezione: Il Primo Ministro e i Ministri (Articoli 133 - 142).....	66
Terza Sezione: L'Esercito e il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione (Articoli 143 - 151).....	69
Parte Decima. Politica estera (Articoli 152 - 155)....	72
Parte Undecima. Potere Giudiziario (Articoli 156 - 174).....	74
Parte Dodicesima. I mezzi di comunicazione di massa (Articolo 175).....	80
Ratifica e datazione.....	80
Note al testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran.....	81